



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Sindaco: Dott. Stefano Rombi

R.U.P.: Arch. Paolo Parodo

VARIANTE SOSTANZIALE - CIG: Z443DBF96B

OGGETTO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA
NOVEMBRE 2025

ZONA
A

SCALA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
0		PRIMA EMISSIONE	

ALL. C

Il Committente: Amm.ne Comunale di Carloforte

Il Progettista: Dott. Arch. Carlo Vigo

Sommario

Sommario

Sommario.....	1
Titolo I	3
Principi e norme generali	3
Articolo 1. Oggetto.....	3
Articolo 2. Campo di applicazione	3
Articolo 3. Principi e finalità	3
Articolo 4. Contenuti	4
Articolo 5. Elaborati	4
Articolo 6. Aggiornamenti e varianti.....	7
Articolo 7. Definizioni	8
Articolo 8. Classificazione urbanistica	9
Articolo 9. Categorie di intervento	9
Articolo 10. Qualificazione degli interventi	10
Articolo 11. Destinazione d'uso	10
Articolo 12. Contenuto minimo dei progetti edilizi	11
Articolo 13. Procedure per la presentazione dei progetti di intervento	12
Articolo 14. Principi per la valutazione di congruità degli interventi.....	12
Titolo II	14
Norme per la conservazione, riqualificazione, e trasformazione e vuoti urbani del patrimonio urbano	14
Articolo 15. Criteri di analisi e schedatura del patrimonio urbano	14
Articolo 16. Elementi costitutivi di un edificio.....	14
Articolo 17. Tipologie degli edifici e dei particolari costruttivi	14
Articolo 18. Classi di intervento sul patrimonio edilizio	15
Articolo 19. Definizione degli Interventi.....	17
Articolo 20. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Conservazione”	19
Articolo 21. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Riqualificazione”	23
Articolo 22. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Trasformazione”	27
Articolo 23. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Nuova costruzione”.....	29
Articolo 24. Le Unità Minime di Intervento	30
Articolo 24. Incentivi per l'attuazione del piano	30
Articolo 25. Tutela dei beni paesaggistici.....	31

Articolo 26.	Tutela delle preesistenze archeologiche	31
Articolo 27.	Disposizioni per la cinta muraria per le aree di rilevanza storica	31
Articolo 28.	Disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di produzione di energie alternative e sull'efficientamento energetico dei fabbricati	32
Articolo 29.	Criteri di progettazione, tecniche costruttive e scelta dei materiali	33
Titolo III		35
Progetti e programmi strategici		35
Articolo 30.	Linee guida per la progettazione degli spazi pubblici (cfr. progetto pilota omonimo).....	35
Articolo 31.	Carloforte museo all'aperto: studio di percorsi tematici da percorrere a piedi o inbicycle (cfr. progetto pilota omonimo).	35
Articolo 32.	Linee guida per il recupero e la rifunzionalizzazione del quartiere "Le Cassinée" (cfr. progetto pilota omonimo).	35
Titolo IV		35
Disposizioni particolari e norme finali.....		35
Articolo 33.	Ambito di applicazione.....	35
Articolo 34.	Incrementi volumetrici.....	35
Articolo 35.	Requisiti generali degli spazi pubblici o di uso pubblico	36
Articolo 36.	Occupazione di spazi e aree pubbliche o di uso pubblico	36
Articolo 37.	Insegne e targhe di esercizi commerciali – Norme generali per l'arredo urbano.....	36
Articolo 38.	Frazionamento e accorpamento di unità mobiliari	37
Articolo 39.	Regolamento per sottotetti e soppalchi	38
Articolo 40.	Superamento delle barriere architettoniche	39
Articolo 41.	Aree destinate a parcheggio	39
Articolo 42.	Impianti tecnici	39
Articolo 43.	Requisiti igienico sanitari	39
Articolo 44.	Terrazze, Terrazze a tasca e lucernari.....	40
Articolo 45.	Chiostrine e cavedi.....	41
Articolo 46.	Restauro e manutenzione delle facciate.....	41
Articolo 47.	Prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica	42
Articolo 48.	Studi di compatibilità idraulica.....	42
Articolo 49.	Entrata in vigore	43

Titolo I

Principi e norme generali

Articolo 1. Oggetto

- 1) Le Norme Tecniche di Attuazione hanno per oggetto un complesso di disposizioni attraverso le quali il Piano Particolareggiato del Centro Storico (di seguito P.P.C.S.) detta le regole per la disciplina degli interventi edilizi indirizzati alla conservazione, trasformazione e modificazione del patrimonio urbano ricadente all'interno del perimetro della città indicato come "Centro di antica e prima formazione".
- 2) Il Comune di Carloforte attribuisce il carattere di centro storico della città alla porzione di territorio che il vigente Piano Urbanistico Comunale classifica come Zona A e parzialmente nella Zona B. Quest'ultima inclusione è dovuta all'atto ricognitivo di verifica del perimetro del centro matrice, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 25.03.2007 e con presa d'atto dell'ufficio regionale competente con la determinazione N. 518/DG del 14.06.2007.
- 3) Le aree della Zona B incluse nel centro matrice di cui al comma 2 dovranno essere incluse nella zona omogenea A in sede di redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

Articolo 2. Campo di applicazione

- 1) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (di seguito N.T.A.) costituiscono parte integrante del P.P.C.S..
- 2) Le N.T.A. si applicano al territorio del centro storico di Carloforte come risulta dalla Tav. 1 del presente piano e dalla perimetrazione di cui all'Art. 1 comma 2.
- 3) Il P.P.C.S. norma la modalità di conservazione, modificazione, e trasformazione degli spazi aperti pubblici e privati, degli edifici del centro storico, nonché il loro uso.

Articolo 3. Principi e finalità

Il piano si conforma ai seguenti principi:

- È redatto in conformità della normativa nazionale e regionale di riferimento vigente.
- Tutelare il centro storico quale bene paesaggistico e patrimonio culturale, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Tutelare, riqualificare e valorizzare il centro storico mettendo in rilievo nel patrimonio edilizio ivi ricompreso gli elementi di particolare valore storico e identitario.
- Restituire un paesaggio e decoro urbano equilibrato ed ordinato.

Coerentemente con i principi di cui al comma 1, il P.P.C.S. si prefigge le seguenti finalità:

- Rendere riconoscibili e qualificare gli assi viari principali e le direttrici di espansione della città storica.
- Valorizzare l'immagine complessiva della città storica in termini di dettaglio architettonico ed equilibrio visivo dei volumi di facciata.
- Riequilibrio urbano degli spazi pubblici e privati.

- Correggere o eliminare, ove possibile, le alterazioni recenti degli edifici incompatibili rispetto alle finalità di cui al punto b del presente articolo.
- Preservare e tramandare per le nuove generazioni il nucleo storico e costitutivo della città, latore dei tratti identitari della popolazione di Carloforte. Creare nuove opportunità di recupero e riuso del patrimonio edilizio che favoriscano il rilancio e l'incremento dell'economia locale.

Articolo 4. Contenuti

Il P.P.C.S. ha come oggetto di analisi i seguenti contenuti:

- Caratteristiche geografiche e storico-culturali dell'area interessata al primo insediamento della città.
- Analisi del retaggio storico antecedente alla fondazione.
- Ricostruzione storica delle fasi di costituzione del centro storico.
- Analisi delle forme dell'urbanizzazione e delle dinamiche di trasformazione.
- Individuazione degli immobili e delle strutture edilizie di pregio storico e architettonico, rappresentativi dei diversi periodi di evoluzione dell'abitato e dell'identità culturale della comunità.
- Presentazione e analisi delle dimensioni fisiche e demografiche utili per l'individuazione degli obiettivi del piano.
- Individuazione dei complessi edilizi coerenti per caratteristiche storiche e architettoniche.
- Individuazione degli immobili incongrui, degradati e compromessi.
- Elaborare un dispositivo di classificazione degli immobili per individuare le misure di intervento adeguate per la conservazione, riqualificazione e trasformazione degli edifici.

Articolo 5. Elaborati

0. Elenco elaborati

1. Elaborati grafici

Tav. 1 Inquadramento Urbanistico Territoriale

Tav. 1b Terrazze a tasca in relazione all'epoca di costruzione

Tav. 1c Classificazione delle aree libere di pertinenza

Tav. 1d Case a schiera tabarchine

Tav. 1e Case singole con datazione ante rinascita economica

Tav. 2 Planimetria catastale storica (De Candia - 1939)

Tav. 3a Planimetria generale - Rilievo plano-altimetrico con indicazione delle U.M.I - zona sud

Tav. 3b Planimetria generale - Rilievo plano-altimetrico con indicazione delle U.M.I - zona centro

Tav. 3c Planimetria generale - Rilievo plano-altimetrico con indicazione delle U.M.I - zona nord

Tav. 4 Schema delle unità volumetriche

Tav. 5 Epoca di costruzione (datazione)

Tav. 6 Stato di conservazione

Tav. 7 Destinazione d'uso

Tav. 8 Numero dei piani

Tav. 9 Attribuzione del valore storico e della classe di intervento

Tav. 10 Rappresentazione delle superfici di cui si propone la classificazione con Standard Urbanistici

2. Elaborati grafici relativi agli isolati

Tav. 11.1 Isolato 1

Tav. 11.3-4 Isolati 3-4

Tav. 11.6 Isolato 6

Tav. 11.7 Isolato 7

Tav. 11.8 Isolato 8

Tav. 11.9 Isolato 9

Tav. 11.10 Isolato 10
Tav. 11.11 Isolato 11
Tav. 11.12 Isolato 12
Tav. 11.13 Isolato 13
Tav. 11.14 Isolato 14
Tav. 11.15 Isolato 15
Tav. 11.16 Isolato 16
Tav. 11.17a Isolato 17a
Tav. 11.17b Isolato 17b
Tav. 11.18 Isolato 18
Tav. 11.19 Isolato 19
Tav. 11.20 Isolato 20
Tav. 11.21 Isolato 21
Tav. 11.22 Isolato 22
Tav. 11.23 Isolato 23
Tav. 11.24 Isolato 24
Tav. 11.25 Isolato 25
Tav. 11.26 Isolato 26
Tav. 11.27 Isolato 27
Tav. 11.28 Isolato 28
Tav. 11.29 Isolato 29
Tav. 11.30 Isolato 30
Tav. 11.31 Isolato 31
Tav. 11.32 Isolato 32
Tav. 11.33 Isolato 33
Tav. 11.34 Isolato 34
Tav. 11.35 Isolato 35
Tav. 11.36 Isolato 36
Tav. 11.37 Isolato 37
Tav. 11.38 Isolato 38
Tav. 11.39 Isolato 39
Tav. 11.40 Isolato 40
Tav. 11.41 Isolato 41
Tav. 11.42 Isolato 42
Tav. 11.43 Isolato 43
Tav. 11.44 Isolato 44
Tav. 11.45 Isolato 45
Tav. 11.46 Isolato 46
Tav. 11.47a Isolato 47a
Tav. 11.47b Isolato 47b
Tav. 11.48 Isolato 48
Tav. 11.49 Isolato 49
Tav. 11.50a Isolato 50a
Tav. 11.50b Isolato 50b
Tav. 11.51a Isolato 51a
Tav. 11.51b Isolato 51b
Tav. 11.52-53 Isolato 52-53
Tav. 11.54-55-70-71 Isolato 54-55-70-71
Tav. 11.56 Isolato 56
Tav. 11.57 Isolato 57
Tav. 11.58 Isolato 58
Tav. 11.59 Isolato 59
Tav. 11.60 Isolato 60
Tav. 11.61 Isolato 61

Tav. 11.62 Isolato 62
Tav. 11.63 Isolato 63
Tav. 11.64 Isolato 64
Tav. 11.65 Isolato 65
Tav. 11.66 Isolato 66
Tav. 11.67 Isolato 67
Tav. 11.68 Isolato 68
Tav. 11.69 Isolato 69
Tav. 11.72 Isolato 72
Tav. 11.73 Isolato 73
Tav. 11.74 Isolato 74
Tav. 11.75 Isolato 75
Tav. 11.76 Isolato 76
Tav. 11.77 Isolato 77
Tav. 11.78 Isolato 78
Tav. 11.79 Isolato 79
Tav. 11.80-81 Isolato 80-81
Tav. 11.82 Isolato 82
Tav. 11.83a Isolato 83a
Tav. 11.83b Isolato 83b
Tav. 11.84 Isolato 84
Tav. 11.85 Isolato 85
Tav. 11.86 Isolato 86
Tav. 11.87 Isolato 87
Tav. 11.88 Isolato 88
Tav. 11.89 Isolato 89
Tav. 11.90 Isolato 90
Tav. 11.91 Isolato 91
Tav. 11.92-93 Isolato 92-93
Tav. 11.94 Isolato 94
Tav. 11.95 Isolato 95
Tav. 11.96 Isolato 96
Tav. 11.97 Isolato 97
Tav. 11.98 Isolato 98
Tav. 11.99 Isolato 99
Tav. 11. 100 Isolato 100
Tav. 11. 101 Isolato 101
Tav. 11. 102 Isolato 102
Tav. 11. 103 Isolato 103
Tav. 11. 104 Isolato 104
Tav. 11. 105 Isolato 105
Tav. 11. 106 Isolato 106
Tav. 11. 107 Isolato 107
Tav. 11. 108 Isolato 108
Tav. 11. 109 Isolato 109
Tav. 11.110 Studio del fronte sul lungomare

Tav. 12 Incrementi volumetrici consentiti in relazione alla perimetrazione del P.A.I.
Tav. 12 BIS Modifiche incrementi volumetrici consentiti in seguito alla perimetrazione del P.A.I.
Tav. 12 BIS A Modifiche classi di intervento consentite in seguito alla variante PPCS
Tav. 12 BIS B Modifiche classi di intervento consentite in seguito alla variante PPCS

3. Documenti

All. A Relazione storica e illustrativa

All. B1 Calcolo delle superfici e dei volumi delle U.M.I. – Stato attuale
All. B2 Calcolo delle superfici e dei volumi delle U.M.I. – Progetto
All. C Norme tecniche di attuazione
All. D Relazione per la verifica di non Assoggettabilità a VAS
All D1 Determinazione 2/2025 esclusione dalla procedura di VAS

4. Schede delle U.M.I.

5. Cataloghi delle tipologie edilizie

Catalogo dei palazzi signorili;

Catalogo case alte e palazzi;

Catalogo delle tipologie incoerenti con l'edificato storico;

Catalogo delle case a schiera tabarchine e delle case singole con datazione ante rinascita economica;

Catalogo case isolate;

Catalogo degli edifici pubblici e degli edifici con valenza storico architettonico rilevante;

Catalogo delle chiese;

Catalogo delle case su slargo.

6. Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate

7. Catalogo dei particolari costruttivi

8. Catalogo degli edifici con valenza storica

9. Progetti pilota

a. Spazi pubblici (spazi collettivi, aree verdi, strade, piazze ed arredo urbano);

- a.1 Priorità di intervento per gli spazi pubblici

b. Carloforte museo all'aperto;

c. Linee guida per il recupero e la rivitalizzazione del quartiere Cassinée.

10. Piano del colore

11. Abaco delle tipologie di dehors e bancarelle

Articolo 6. Aggiornamenti e varianti

- 1) Ai fini della corretta concretizzazione del P.P.C.S. è essenziale la messa in campo di misure di monitoraggio e controllo, anche con cadenza periodica, per il perfezionamento dello stesso.
- 2) Qualora si dovessero rendere necessarie modifiche sostanziali al P.P.C.S., esse costituiranno variante sottoposta a procedura di approvazione secondo quanto previsto dalla Legge regionale 22 dicembre 1989, n.45 – “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”.
- 3) Casi che, per natura e rilevanza, non costituiscono variante:
 - Correzioni negli elaborati di palesi errori materiali.
 - Correzioni a seguito di una verifica sul campo della reale situazione fisica con rilevazioni cartografiche e catastali aggiornate, fotografiche e strumentali.
 - Correzioni in merito a conflitti inequivocabili tra i dati cartografici e normativa.
 - Modificazioni dovute all’entrata in vigore di norme sovraordinate successive all’adozione del P.P.C.S..
- 4) Le correzioni contemplate al comma 3 sono sottoposte a procedura di approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale.
- 5) Aggiornamenti non sostanziali conseguenti alle attività di monitoraggio previste dal comma 1 non

costituiscono variante e sono approvati con determina dirigenziale del servizio comunale competente in materia.

Articolo 7. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del P.P.C.S si adottano le seguenti definizioni:

Entità non volumetriche: parti di un immobile prive di volumi quali aree cortilizie, giardini, pertinenze, aree di sosta.

Elementi volumetrici di base: volumi dotati di altezza e tipologia omogenea.

Organismo edilizio: immobile dotato di autonomia funzionale e strutturale rispetto agli immobili contigui costituito da un aggregato di elementi volumetrici di base ed entità non volumetriche.

Spazi esterni: entità non volumetriche pertinenza ad un organismo edilizio.

Sistema interno: elemento costitutivo dell'edificio formato da elementi atti alla comunicazione orizzontale e verticale interna all'organismo edilizio.

Involucro esterno: è costituito dalla facciata di un edificio prospettante sullo spazio pubblico, dalla copertura dello stesso e dalla facciata prospettante gli spazi esterni.

Elementi costitutivi: componenti dell'organismo edilizio individuabili distintamente sotto l'aspetto funzionale e morfologico.

Elementi accessori: manufatti esterni quali: antenne, impianti tecnologici, serbatoi, pergole e strutture leggere, tende da sole, insegne, etc..

Unità Minima d'Intervento (UMI): corrisponde ad un organismo edilizio il cui dimensionamento tiene conto delle esigenze di unitarietà della progettazione e della realizzazione degli interventi sotto il profilo strutturale, tecnico, architettonico e urbanistico.

Isolato: superficie delimitata da strade, piazze e spazi pubblici, così come delimitati dalla Tav. 4 (Schema delle unità volumetriche).

Indice medio fondiario: indicatore di fabbricabilità risultante dal quoziente tra la somma dei volumi afferenti alle singole U.M.I., appartenenti al medesimo isolato, e la superficie dell'isolato stesso.

Unità Morfologica Minima: la più piccola parte riconoscibile nel processo di strutturazione urbana; può coincidere con un edificio, con un isolato, con una porzione della città.

Scheda descrittiva: Scheda descrittiva di una Unità Minima di Intervento che riporta: individuazione della UMI su base cartografica e fotografica, ubicazione, dati urbanistici, datazione, descrizione e stato di conservazione, interventi consentiti.

Caratteri formali dell'edificio: caratteri architettonici che determinano l'immagine esterna dell'edificio quali: rapporto tra pieni e vuoti, proporzione tra le diverse parti, elementi decorativi, partitura delle aperture, materiali e finiture.

Caratteri strutturali dell'edificio: elementi che definiscono la struttura portante dell'organismo edilizio.

Caratteri tipologici: caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie indicate nelle presenti norme.

Classe di intervento: qualificazione assegnata ad ogni Unità Minima di Intervento secondo quanto specificato nel Titolo II delle presenti N.T.A..

Interventi di conservazione: interventi riconducibili al mantenimento dell'integrità degli elementi costituenti l'organismo edilizio.

Interventi di riqualificazione: interventi riconducibili alla riqualificazione degli organismi edilizi tramite modifiche limitate degli elementi costituenti l'organismo edilizio, consentendo comunque eventuali mutamenti di forma e dimensione.

Interventi di trasformazione: interventi riconducibili alla necessità di dare un nuovo aspetto all'organismo edilizio anche con una eventuale sostituzione ex-novo o la trasformazione in spazio urbano pubblico.

Interventi di nuova costruzione: interventi riconducibili alla necessità di dare un nuovo aspetto ad uno spazio privato anche con una eventuale ricostruzione ex-novo di un edificio non più esistente.

Alterazioni irreversibili: modificazioni di entità rilevante nell'involucro esterno dell'organismo edilizio che determinano la compromissione irreversibile del valore architettonico, tipologico, storico e identitario.

Alterazioni reversibili: modificazioni di entità irrilevante nell'involucro esterno dell'organismo edilizio tali da non determinare compromissioni irreversibili del valore architettonico, tipologico, storico e identitario.

Compatibilità morfologica: valutazione qualitativa delle alterazioni morfologiche dell'involucro esterno rispetto alle forme presenti nel centro storico.

Compatibilità tipologica: valutazione qualitativa delle alterazioni dell'organismo architettonico rispetto allo standard tipologico di riferimento nel centro storico.

Compatibilità dimensionale: valutazione della dimensione in altezza e superficie dell'organismo edilizio rispetto agli organismi edilizi circostanti e agli spazi pubblici.

Edificio congruo: costruzione che per dimensioni o caratteristiche tipologiche e funzionali costituisce elemento di riferimento e caratterizzante del paesaggio urbano nella valutazione di congruità degli organismi edilizi contermini.

Edificio incongruo: costruzione che per dimensioni o caratteristiche tipologiche e funzionali costituisce elemento di disturbo dell'aspetto armonico ed equilibrato del paesaggio urbano su cui insiste, tale da renderlo incompatibile coi principi e finalità del piano di cui all'Art. delle presenti N.T.A..

Articolo 8. Classificazione urbanistica

Il centro matrice del comune di Carloforte ricomprende nei suoi confini le zone territoriali omogenee, definite dal Decreto Assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U:

Zona A - Centro-storico-artistico o di particolare pregio ambientale:

le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B - Completamento residenziale:

le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 10 per cento di quella complessivamente realizzabile, nei Comuni di III e IV classe, ed al 20 per cento negli altri comuni. La verifica della sussistenza del suddetto rapporto deve essere attuata, di norma, per superfici non superiori a 5.000 m²; tale superficie può essere elevata fino a 10.000 m² in presenza di opere di urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto urbanistico totalmente definito nel rispetto degli standard urbanistici.

Area S - Spazi Pubblici:

le parti del territorio riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, da garantire per ogni abitante insediato o da insediare. Tali spazi sono distinti in:

- S1 - Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- S2 - Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T, protezione civile, ecc.) ed altre;
- S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- S4 - Aree per parcheggi pubblici in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista dall'art. 18 della L. 765/54, tali aree, i casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli.

Articolo 9. Categorie di intervento

Le categorie di intervento sono quelle stabilite al successivo Art. 19 le cui definizioni sono

individuare ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,

Articolo 10. Qualificazione degli interventi

- 1) Ai fini della realizzazione del P.P.C.S. gli interventi ammissibili nel centro storico, nel rispetto del paesaggio urbano circostante, aventi rilevanza edilizia e importanza paesaggistica sono i seguenti:
 - a. interventi edilizi conservativi ricadenti nelle categorie elencate all'art. 9;
 - b. interventi edilizi a carattere evolutivo che implicano:
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione;
 - demolizione e nuova costruzione;
 - cambio di destinazione d'uso che comporta la realizzazione di opere esterne.
- 2) Gli interventi previsti nella lettera a del comma 1 sono eseguiti ottenendo il relativo titolo abilitativo edilizio tramite portale SUAPE e comunque in conformità dell'art. 3 delle presenti N.T.A.. Devono essere inoltre conformi alla classificazione assegnata nel P.P.C.S.
- 3) Gli interventi previsti nella lettera b del comma 1 sono eseguiti conseguendo il permesso per costruire e comunque in conformità dell'art. 3 delle presenti N.T.A.
- 4) Gli interventi che prevedano alterazione sostanziale dell'aspetto dell'edificio e una alterazione del paesaggio urbano sono ammissibili previa autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 31 del 13 Febbraio 2017 e ss.mm.ii. e comunque sempre in conformità dell'art. 3 delle presenti N.T.A.
- 5) Non sono consentite attività artificiose finalizzate all'elusione del regime del titolo abilitativo edilizio.
- 6) È prevista la verifica separata di conformità degli interventi sull'involucro esterno e sulle opere interne di un edificio riguardanti la ristrutturazione edilizia e le opere contemplate al punto 2.
- 7) All'atto della valutazione e assegnazione di una categoria di intervento dovranno essere presi in considerazione:
 - a. l'integrazione messa in relazione coerente di opere ricadenti a diverse categorie;
 - b. grado di rilevanza maggiore assegnato alla categoria gerarchicamente superiore;

Articolo 11. Destinazione d'uso

- 1) Le destinazioni d'uso ammesse all'interno del centro storico sono le seguenti categorie funzionali:
 - residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
 - turistico-ricettiva;
 - artigianale;
 - direzionale, commerciale e socio-sanitaria.
- 2) Le destinazioni d'uso di cui al comma 1 devono essere compatibili valutando l'impatto sul centro storico a livello di mobilità generale, spazi per la sosta, qualità dell'aria, inquinamento acustico.
- 3) Eventuali destinazioni d'uso non strettamente riconducibili a quelle contemplate al comma 1 sono classificate per analogia di funzione e secondo l'impatto indicato al suddetto comma.
- 4) L'utilizzo di un immobile in modalità differente rispetto all'originaria comporta un mutamento di destinazione d'uso e conseguente assegnazione alla coerente categoria funzionale di cui al comma 1.

- 5) Il passaggio di destinazione d'uso da una categoria funzionale ad altra può effettuarsi:
- tramite un mutamento funzionale che non comporta esecuzione di opere;
 - tramite l'esecuzione di opere.
- 6) Non costituisce cambio di destinazione d'uso l'introduzione di nuovi usi e funzioni che:
- siano coerenti con le finalità di cui all'art.3;
 - non superino il 30% della superficie dell'immobile e inferiore ai 30 mq.;
 - non sottraggano aree destinate a parcheggio;
 - non creino frazionamento catastale.
- 7) Per agevolare il conseguimento degli obiettivi del P.P.C.S. in linea con quanto previsto all'art. 3 si concede, nel rispetto delle presenti N.T.A.:
- il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva, artigianale, direzionale, commerciale e socio sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
 - il mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettiva, a residenziale artigianale, direzionale, commerciale e socio sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
 - il mutamento di destinazione d'uso da artigianale, a residenziale, turistico-ricettiva, direzionale, commerciale e socio sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
 - il mutamento di destinazione d'uso da direzionale, commerciale e socio sanitaria a residenziale, turistico-ricettiva e artigianale nel rispetto della normativa vigente;
- 8) Il mutamento di destinazione d'uso riguardante edifici pubblici è sottoposto ad atto di verifica che da tale mutamento non derivi un fattore negativo che:
- pregiudichi l'assetto urbanistico e la tutela del centro storico;
 - si ripercuota negativamente sugli spazi pubblici esistenti;
 - comprometta il perseguimento degli obiettivi del P.P.C.S. ;
 - arrechi danno al paesaggio storico-artistico o ai beni con valore identitario;
- L'individuazione della destinazione d'uso rilevante ai fini di legge è stabilita dal relativo titolo edilizio, da idoneo atto amministrativo o documenti giuridicamente rilevanti.
- 9) L'uso incongruo protratto nel tempo di un immobile rispetto alla sua destinazione d'uso, non comporta una modifica alla qualificazione giuridicamente rilevante.
- 10) Il mutamento d'uso connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico, è comunque subordinato al contestuale ed integrale reperimento degli standard urbanistici previsti dalle disposizioni vigenti. In caso di motivata impossibilità della cessione di spazi per standard pubblici e della realizzazione di parcheggi privati nell'area di proprietà del richiedente, potrà essere ammessa la compensazione in denaro, sulla base di tabelle definite dall'Amministrazione Comunale con propria delibera. Sarà inoltre ammessa la possibilità di localizzare gli standard dovuti anche su altre aree ricadenti nel Centro Storico di cui il richiedente dimostri la disponibilità purché localizzate entro un raggio di 300 m; tali aree potranno essere vincolate all'uso pubblico per tutto il tempo in cui resterà in essere l'attività che richiede tali standard.
- 11) Il cambio di destinazione d'uso è sempre possibile per tutte le U.M.I. appartenenti a tutte le classi di intervento.

Articolo 12. Contenuto minimo dei progetti edilizi

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo il progetto di intervento deve possedere le seguenti prerogative:

- illustrare nel dettaglio, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, su apposita relazione le caratteristiche dell'intervento che rilevi lo stato attuale e descriva le peculiarità progettuali dell'intervento;
- presentare adeguata documentazione finalizzata alla verifica di conformità del progetto alle norme

edilizie ed urbanistiche vigenti e al Regolamento Edilizio Comunale;

- presentare una relazione paesaggistica finalizzata alla individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- presenza dei seguenti elaborati:

- Stralcio del PUC vigente;
- Scheda dell'UMI oggetto di intervento estratta dal P.P.C.S.;
- Estratto della planimetria catastale comprensivo di lotti confinanti, ricomprendendo anche quelli antistanti al fronte strada;
- Rilievo sommario in planimetria ed alzato dello stato di fatto, comprensivo dei lotti contigui, corredato di adeguata documentazione fotografica, prodotto in scala 1:200;
- Rilievo architettonico in scala 1:100 della UMI comprensivo di: piante, prospetti, sezioni con in evidenza i corpi di fabbrica, e loro elementi costitutivi, edificati secondo tecniche e materiali storici e tradizionali, integrato da documentazione fotografica;
- Ogni altro elaborato o attestazione richiesta dalla normativa vigente.

Articolo 13. Procedure per la presentazione dei progetti di intervento

Di seguito la sequenza delle procedure da attuare ai fini della presentazione di un progetto di intervento edilizio:

- a) controllo preliminare dell'UMI di appartenenza dell'edificio interessato all'intervento con contestuale verifica, sulla relativa scheda di progetto del P.P.C.S., degli interventi ammissibili assegnati;
- b) nel caso l'UMI sia costituita da più proprietà, il soggetto proponente l'intervento deve eseguire formale invito di intervento contestuale su tutte le proprietà e raggiungere un accordo unitario sugli interventi da eseguire;
- c) Al raggiungimento dell'accordo il proponente potrà avviare la predisposizione degli elaborati necessari per il conseguimento del titolo abilitativo previsto all'art. 12;
- d) Qualora venga meno l'accordo di cui al punto b), gli interventi consentiti, a prescindere da quelli previsti dalla scheda di progetto, dovranno essere comunque armonizzati tra le diverse proprietà in modo da non inserire una tipologia di finitura della facciata differente da quella esistente o comunque diversa da quella del resto della U.M.I.. Inoltre non potranno essere inserite nuove tipologie di finiture dei paramenti esterni (tipo di infissi, modanature, mensole dei balconi, ringhiere e parapetti, zoccolature e cornici) in difformità rispetto a quelle del resto della U.M.I..

Articolo 14. Principi per la valutazione di congruità degli interventi

- 1) Ai fini della valutazione della congruità delle opere edilizie rispetto al contesto su cui andranno ad insistere sono essenziali i seguenti elementi d'analisi:
 - proprietà generali che qualificano l'area interessata;
 - proprietà del contesto urbano di inserimento;
 - aspetto e composizione del fronte di facciata, delle finiture e degli elementi decorativi;
 - metodi costruttivi e materiali utilizzati negli edifici limitrofi, con particolare attenzione se gli stessi abbiano valore storico-architettonico e identitario;
 - aspetti architettonici e tipologici rilevanti che caratterizzano gli edifici contermini all'area di intervento, specie se gli stessi abbiano valore storico-architettonico e identitario;
 - tipologie e materiali utilizzati negli edifici contermini per la realizzazione delle coperture;
- 2) Elementi non congrui rispetto a quanto elencato al comma 1 sono ammissibili nella eventualità che:
 - l'intervento stesso abbia un carattere generalmente migliorativo e innovativo e qualificatore del contesto urbano;
 - il contesto urbano è caratterizzato da elementi incongrui presenti nella gran parte dei edifici contermini tale da costituire carattere degradante del paesaggio;

- il contesto urbano di inserimento è caratterizzato da un elevato livello di degrado e abbandono sia negli edifici che negli spazi pubblici;
 - la quantità degli elementi d'analisi necessari alla valutazione di congruità di un intervento sarà commisurato alla sua rilevanza e ampiezza.
- 3) Qualora l'intervento ricada nei casi contemplati al comma 2, sarà necessario fornire una motivazione dettagliata e circostanziata che giustifichi, in linea con quanto dettato dall'art.3 delle presenti norme, l'adozione degli interventi proposti.

Titolo II

Norme per la conservazione, riqualificazione, trasformazione e vuoti urbani del patrimonio urbano

Articolo 15. Criteri di analisi e schedatura del patrimonio urbano

- 1) Nell'ambito del centro storico il patrimonio edilizio è ripartito secondo "classi di valore" assegnata a seguito di analisi dell'organismo edilizio sotto diversi aspetti:
- 2) **periodo di costruzione:** se rilevabile, in mancanza del quale si applica la distinzione degli edifici costruiti precedentemente o successivamente agli anni della rinascita economica;
- 3) **stato di conservazione:** da considerare con la dovuta attenzione per gli edifici di rilevanza storico-artistica e identitaria;
- 4) interesse architettonico;
- 5) **presenza di alterazioni** reversibili e irreversibili;
- 6) **compatibilità dimensionale:** dimensione da applicare con cura riguardo edifici non storici e comunque di recente costruzione;
- 7) **compatibilità morfologica:** utile per individuare lo standard tipologico degli edifici carlofortini di derivazione strettamente tabarchina e genovese;

Articolo 16. Elementi costitutivi di un edificio

Per la corretta applicazione delle presenti norme si elencano le parti fondamentali di un edificio:

- 1) - Involucro esterno: così composto:
 - I. fronti principali, ovvero le facciate prospettanti spazi pubblici;
 - II. fronti secondari, ovvero le facciate non prospettanti spazi pubblici;
 - III. Le facciate sono suddivise nel basamento, parte che interessa il piano terra, il resto della facciata rimanente e il tetto.
- 2) - Organismo interno: così composto:
 - I. sistema distributivo verticale costituito dall'atrio e dal corpo scala;
 - II. sistema distributivo orizzontale costituito da un numero variabile di unità immobiliare;
- 3) - Spazi esterni: ovvero giardini, cortili, corti e chiostrine.

Articolo 17. Tipologie degli edifici e dei particolari costruttivi

Lo studio delle tipologie edilizie e dei particolari costruttivi è effettuato tramite appositi abachi diseguiti elencati:

- Catalogo delle tipologie edilizie.
- Catalogo della classificazione tipologica dei fronti delle facciate.
- Catalogo dei particolari costruttivi.

Articolo 18. Classi di intervento sul patrimonio edilizio

- 1) Ogni organismo edilizio è sottoposto ad analisi secondo i criteri disposti all'art.15, da cui deriva l'assegnazione ad una classe di intervento rilevabile nella corrispondente scheda del P.P.C.S.
- 2) Ogni organismo edilizio prima dell'assegnazione ad una classe di intervento è sottoposto ad una valutazione relativa a:
 - **Datazione**: linea di separazione temporale che permette di indicare un lasso temporale di costruzione, distinta in anteriore e posteriore alla rinascita economica;
 - **Stato**: indica lo stato di conservazione suddiviso tra **conservato** e **degradato**.
- 3) A seguito della classificazione eseguita tramite le procedure indicate ai commi 1 e 2 sono individuati gli interventi consentiti sugli organismi edilizi:
 - interventi a carattere **manutentivo** distinti in:
 - I. Manutenzione ordinaria;
 - II. Manutenzione straordinaria;
 - III. Restauro conservativo.
 - interventi a carattere **evolutivo** distinti in:
 - I. Ristrutturazione edilizia;
 - II. Nuova costruzione;
- 4) La classe di intervento di un organismo edilizio può subire successive modifiche a seguito di presentazione, da parte di soggetti interessati, di documentazione comprovante l'errata assegnazione. Il cambio di classe è approvata da apposita delibera del Consiglio Comunale senza costituire variante al P.P.C.S.
- 5) Classe di intervento **Conservazione**: ricomprende manufatti edilizi caratterizzanti l'intero centro storico per il valore storico-culturale, artistico e l'importanza che rivestono in qualità di memoria storica delle vicende della comunità carlofortina e dell'evoluzione dell'abitato. Sono altresì compresi in questa classe di intervento edifici di non particolare valore storico ma realizzati con coerenza tipologica e morfologica delle diverse componenti dell'edificio stesso. In virtù di queste caratteristiche gli edifici appartenenti a questa classe sono oggetto di particolare attenzione volta alla conservazione integrale della tipologia, morfologia e tecnologia costruttiva.

La classe è distinta in:

a) organismi edilizi di importanza storico-culturale la cui data di costruzione sia riconducibile ad anni precedenti il periodo della rinascita economica. Gli interventi ammissibili sono assegnati in base allo stato di conservazione.

- **Conservato**

- I. manutenzione ordinaria;
- II. manutenzione straordinaria;
- III. restauro conservativo.

- **Degradato**

- I. manutenzione ordinaria;
- I. manutenzione straordinaria;
- II. restauro conservativo.

b) organismi edilizi di importanza storico-culturale o realizzati con coerenza tipologica e morfologica la cui data di costruzione sia riconducibile ad **anni contemporanei o successivi al periodo della rinascita economica**. Gli interventi ammissibili assegnati in base allo stato di conservazione sono:

- **Conservato**

- I. manutenzione ordinaria;
- II. manutenzione straordinaria;
- III. restauro conservativo.

- **Degradato**

- I. manutenzione ordinaria;
- II. manutenzione straordinaria;
- III. restauro conservativo.

Gli interventi sono finalizzati alla rimozione degli elementi e superfetazioni incoerenti rispetto ai caratteri tipologici e morfologico del tessuto edilizio tradizionale del centro storico e per ripristinare la fruizione qualitativa e funzionale del patrimonio edilizio e del paesaggio urbano, connessi logicamente con gli obiettivi del piano.

- 6) Classe di intervento **Riqualficazione**: riguarda gli organismi edilizi riconducibili alla tipologia tradizionale di costruzione e pertanto con valore storico-culturale che presentino alterazioni significative caratterizzate da reversibilità e suscettibili di ripristino dell'impianto architettonico tramite interventi di riqualficazione finalizzati al recupero e riuso della struttura. Ricadono inoltre in questa classe di intervento gli edifici privi di valore storico-culturale realizzati secondo modesti o assenti criteri di compatibilità morfologica tipologica rispetto agli edifici di valore storico e tradizionale. La classe è distinta in:

a) organismi edilizi di modesta importanza storico-culturale la cui data di costruzione sia riconducibile ad **anni precedenti il periodo della rinascita economica**. Gli interventi ammissibili sono assegnati in base allo stato di conservazione.

- **Conservato**

- I. Manutenzione ordinaria
- II. Restauro conservativo
- III. Manutenzione straordinaria

- **Degradato**

- I. Manutenzione ordinaria
- II. Manutenzione straordinaria
- III. Restauro conservativo

b) organismi edilizi privi di valore storico-culturale la cui data di costruzione sia riconducibile ad **anni contemporanei o successivi al periodo della rinascita economica**. Gli interventi ammissibili sono:

- **Conservato**

- I. Manutenzione ordinaria
- II. Manutenzione straordinaria

- **Degradato**

- I. Manutenzione ordinaria
- II. Manutenzione straordinaria
- III. Ristrutturazione edilizia

Gli interventi edilizi ammissibili per le UMI ricadenti in questa classe sono indirizzati alla riqualificazione funzionale e tipologica tesa all'armonizzazione del paesaggio urbano e il corretto inserimento nel contesto storico di riferimento. Essi inoltre sono finalizzati al miglioramento e riqualificazione ed eventuale ridimensionamento degli organismi edilizi con volumi incoerenti rispetto allo "standard edilizio" del centro storico;

- 7) Classe di intervento **Trasformazione**: riguarda gli organismi edilizi riconducibili alla tipologia tradizionale di costruzione e pertanto con valore storico-culturale che presentino alterazioni significative caratterizzate da reversibilità e suscettibili di ripristino dell'impianto architettonico tramite interventi di riqualificazione finalizzati al recupero e riuso della struttura. Ricadono inoltre in questa classe di intervento gli edifici privi di valore storico-culturale.

La classe è distinta in:

a) organismi edilizi la cui data di costruzione sia riconducibile ad **anni precedenti il periodo della rinascita economica**. Per questi edifici gli interventi ammissibili sono assegnati in base all'unico statodi conservazione contemplabile:

- **Degradato:**

- I. Manutenzione straordinaria
- II. ristrutturazione edilizia

b) organismi edilizi la cui data di costruzione sia riconducibile ad anni contemporanei o successivi al periodo della rinascita economica per i quali sono ammissibili interventi assegnati anche in questo caso in base all'unico stato di conservazione contemplabile.

- **Degradato:**

- I. ristrutturazione edilizia
- II. Manutenzione straordinaria
- III. Nuova costruzione

Gli interventi edilizi ammissibili per le UMI ricadenti in questa classe sono finalizzati a: rimuovere o trasformare, anche parzialmente, elementi e volumi che rispetto ai principi e alle finalità del Piano risultino incompatibili; valorizzare con adeguati interventi i vuoti urbani e recuperare aree occupate da ruderi per ricostruire l'unità visiva e funzionale del paesaggio urbano.

- 8) Classe di intervento **Vuoto urbano**: riguarda lotti ineditati nei quali è stata istituita una UMI sulla quale viene prevista la possibilità di effettuare una nuova costruzione al fine di consentire la ricostruzione dell'edificato storico urbano.

La classe è applicabile ai vuoti urbani per questi gli interventi ammissibili sono i seguenti:

- I. Nuova costruzione

Gli interventi edilizi ammissibili per le UMI ricadenti in questa classe sono finalizzati a: realizzare, elementi e volumi che rispettino i principi e le finalità del Piano; valorizzare con adeguati interventi i vuoti urbani e recuperare aree occupate da ruderi per ricostruire l'unità visiva e funzionale del paesaggio urbano.

Articolo 19. Definizione degli Interventi

- 1) Ai fini della corretta interpretazione e applicazione delle presenti N.T.A. le definizioni degli interventi edilizi sono quelli stabiliti ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., si intende per:
- 2) **Manutenzione ordinaria**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 3) **Manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4) **Restauro e risanamento conservativo**, gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- 5) **Ristrutturazione edilizia** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
- 6) **Nuova costruzione**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle

categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato;
- I punti e.4) e e.5) non sono consentiti all'interno del centro storico e per questo sono omessi.

Articolo 20. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Conservazione”

- 1) Gli interventi consentiti per gli **edifici con datazione riconducibile ad anni precedenti alla rinascita economica** devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni, distinte per le diverse componenti dell'edificio:

- Involucro esterno:

- I. non deve subire alterazioni la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti;
- II. è consentito eseguire interventi di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali e forme compatibili rispetto all'elemento originario e alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e comunque in linea con quanto indicato nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7) e all'Art. 29 delle presenti NTA;
- III. è ammesso il ripristino di porzioni di murature secondo le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie e comunque in conformità a quanto riportato nel catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6);
- IV. nel rispetto dell'impianto storico dell'edificio è concesso la riparazione e la posa in opera di nuovi impianti tecnologici. All'atto dell'intervento gli impianti dovranno essere collocati, ove possibile, in modo che non siano visibili dagli spazi pubblici.
- V. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Facciata principale:

- I. non è ammessa la creazione di nuove bucatore e la chiusura di quelle esistenti, ad eccezione del ripristino di quelle occultate nel tempo da interventi incongrui rispetto alla morfologia originaria. È sempre ammessa la realizzazione di nicchie per l'alloggiamento degli impianti. In caso di ripristino è necessaria la coerenza di materiali, forme e dimensioni secondo la tipologia dell'edificio e comunque in linea con quanto indicato nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7) e all'Art. 29 delle presenti NTA;
- II. sono consentiti gli interventi di rinnovo sulla facciata dei locali commerciali e artigianali esistenti per la riqualificazione e armonizzazione dell'intera facciata dell'edificio;

- III. è consentito l'inserimento di elementi accessori sul basamento della facciata riferiti alla presenza di attività commerciali e artigianali coerenti con le disposizioni relative a targhe e insegne delle presenti N.T.A.;
- IV. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Fronte secondario:

- I. si autorizzano modifiche da apportare per l'installazione di impianti tecnologici senza arrecare danno alla coerenza architettonica del fronte stesso.
- II. è ammessa la modifica alle bucatore esistenti o l'apertura di nuove bucatore che siano funzionali all'adeguamento igienico sanitario e alle normative sulla sicurezza e antincendio, purché coerenti con la distribuzione architettonica degli elementi di facciata.

- Tetto:

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma con l'utilizzo di materiale e tecniche tradizionali e coerenti con la caratteristica storica dell'edificio. Sono possibili variazioni di quota esclusivamente per adeguamento tecnologico o efficientamento energetico del fabbricato;
- II. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- III. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- IV. è ammesso il recupero di sottotetti a fini abitativi con la realizzazione di lucernari;
- V. Sono sempre ammessi interventi di modifica o di realizzazione di parapetti o schermature per impianti;

- Sistema distributivo interno orizzontale e verticale:

- VI. sono consentiti interventi di restauro di volte, soffitti e pavimenti;
- VII. è ammessa la sostituzione di elementi strutturali degradati e irrecuperabili rispettando le caratteristiche, i materiali e le tecniche costruttive dell'edificio originario;
- VIII. è possibile la creazione di controsoffitti e tramezzi;
- IX. è consentito intervenire sulle aperture interne;
- X. è consentito apportare modifiche trascurabili per le aperture collocate nelle mura portanti, è possibile la realizzazione di controsoffitti e tramezzi, intervenire sulle aperture interne con nuove aperture o chiusura di esistenti per realizzare modifiche nella distribuzione degli ambienti o creare nuovi spazi per i servizi igienici;
- XI. Non sono consentiti interventi che alterino vani scale, androni e atri.

- Aree cortilizie e giardini:

- I. sono consentiti interventi di ripristino delle pavimentazioni, subordinati all'utilizzo di materiali e tecniche originarie;
- II. sono consentiti interventi finalizzati al ripristino della caratterizzazione storica e tradizionale dell'edificio di riferimento dell'area con la rimozione di tettoie e volumi incongrui;
- III. è ammissibile la realizzazione di elementi accessori, coperture o vani per impianti di

modeste dimensioni se realizzati nel rispetto del carattere tipologico, morfologico e architettonico dell'edificiodi pertinenza e dell'area stessa;

- IV. non è consentita la rimozione di essenze arboree ad eccezione dei casi di evidenti danni arrecati alle strutture portanti dell'edificio, dei fabbricati circostanti e alle aree pubbliche.
- V. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

2) Gli interventi consentiti per gli **edifici con datazione riconducibile ad anni contemporanei e successivi alla rinascita economica** sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

- Involucro esterno:

- I. non deve subire alterazioni la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti;
- II. è consentito eseguire interventi di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali e forme compatibili rispetto all'elemento originario e alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e comunque in linea con quanto indicato nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7) e all'Art. 29 delle presenti NTA;
- III. è concessa la sostituzione o riparazione degli impianti tecnologici. All'atto dell'intervento gli impianti dovranno essere collocati, ove possibile, in modo che non siano visibili dagli spazi pubblici e le canalizzazioni devono essere sempre posizionate sotto traccia.
- IV. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Fronte principale:

- I. non è ammessa la creazione di nuove bucatore e la chiusura di quelle esistenti ad eccezione del ripristino di quelle occultate nel tempo da interventi incongrui. È sempre ammessa la realizzazione di nicchie per l'alloggiamento degli impianti. In caso di ripristino è necessaria la coerenza di materiali, forme e dimensioni secondo la tipologia dell'edificio e comunque in linea con quanto indicato nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7) e all'Art. 29 delle presenti NTA;
- II. sono consentiti gli interventi di rinnovo sulla facciata dei locali commerciali e artigianali esistenti per la riqualificazione e armonizzazione dell'intera facciata dell'edificio;
- III. è consentito l'inserimento di elementi accessori sul basamento della facciata riferiti alla presenza di attività commerciali e artigianali coerenti con le disposizioni relative a targhe e insegne delle presenti N.T.A.;
- IV. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Fronte secondario:

- I. Sono ammessi interventi, coerenti per tipologia e morfologia dell'edificio per l'installazione di nuovi impianti tecnologici;
- II. è ammessa la modifica alle bucatore esistenti e apertura di nuove bucatore che siano funzionali all'adeguamento igienico sanitario e alle normative sulla sicurezza e antincendio, purché coerenti con la distribuzione architettonica degli elementi di facciata.

- Tetto:

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma con l'utilizzo di materiale e tecniche coerenti con la tipologia dell'edificio. Sono possibili variazioni di quota esclusivamente per adeguamento tecnologico o efficientamento energetico del fabbricato;
- II. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- III. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- IV. è ammesso il recupero di sottotetti a fini abitativi con la realizzazione di lucernari;
- V. Sono sempre ammessi interventi di modifica o di realizzazione di parapetti o schermature per impianti;

- Sistema distributivo interno orizzontale e verticale:

- I. sono consentiti interventi di restauro e risanamento di volte, soffitti e pavimenti;
- II. è ammessa la sostituzione di elementi strutturali degradati e irrecuperabili;
- III. è possibile la realizzazione di controsoffitti e tramezzi e intervenire sulle aperture interne con nuove aperture o chiusura di esistenti per realizzare modifiche nella distribuzione degli ambienti o creare nuovi spazi per i servizi igienici.

- Aree cortilizie e giardini:

- I. sono consentiti interventi di ripristino delle pavimentazioni subordinati all'utilizzo di materiali e tecniche coerenti rispetto alle caratteristiche architettoniche dell'edificio di pertinenza;
- II. sono consentiti interventi per la rimozione di tettoie e volumi incongrui;
- III. è ammissibile la realizzazione di elementi accessori, o vani per impianti di dimensioni compatibili con la stessa area senza creare evidenti squilibri, realizzati nel rispetto del carattere tipologico, morfologico e architettonico dell'edificio di pertinenza e dell'area stessa;
- IV. non è consentita la rimozione di essenze arboree ad eccezione dei casi di evidenti danni arrecati alle strutture portanti dell'edificio, dei fabbricati circostanti e alle aree pubbliche;
- V. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

Articolo 21. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Riqualificazione”

- 1) Gli interventi consentiti per gli **edifici con datazione riconducibile ad anni precedenti alla rinascita economica** devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni, distinte per le diverse componenti dell'edificio:

- Involucro esterno:

- I. è prescritto il mantenimento della conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti;
- II. è necessaria l'eliminazione di tutti gli elementi incongrui rispetto all'impianto dell'edificio originario;
- III. è consentito il ripristino di volumetrie adottando soluzioni in linea con le caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio;
- IV. è concesso il reintegro con la medesima conformazione di elementi perduti adottando soluzioni compatibili per tecnologie e materiali a condizione che gli stessi aderiscano alla morfologia del fabbricato e comunque in linea con quanto indicato nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7) e all'Art. 29 delle presenti NTA;
- V. Sono consentiti interventi sulla muratura esterna in condizioni degradate e irrecuperabili finalizzati al ripristino delle dimensioni e morfologia per l'armonizzazione e regolarizzazione della sagoma architettonica del fabbricato; concesso la sostituzione o riparazione degli impianti tecnologici. All'atto dell'intervento gli impianti dovranno essere collocati, ove possibile, in modo che non siano visibili dagli spazi pubblici, le canalizzazioni dovranno essere sempre poste sotto traccia.
- VI. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Fronte principale:

- I. non è ammessa la creazione di nuove bucatore e la chiusura di quelle esistenti. Sono consentiti interventi sulle bucatore esistenti per armonizzare la facciata e renderla coerente con la morfologia e composizione architettonica dell'edificio. È sempre ammessa la realizzazione di nicchie per l'alloggiamento degli impianti;
- II. sono consentiti gli interventi di rinnovo sulla facciata dei locali commerciali e artigianali esistenti per la riqualificazione e armonizzazione dell'intera facciata dell'edificio coordinati con interventi che coinvolgano l'intero fronte della facciata;
- III. qualsiasi intervento deve rispettare la coerenza morfologica e tipologica dell'intero edificio;
- IV. Gli interventi sulla facciata, in caso di integrale rifacimento, devono prevedere: la rimozione di tutte le superfetazioni ed elementi incongrui; la conservazione degli elementi storici;
- V. Gli interventi di rifacimento delle facciate dovranno assumere come riferimento compositivo il Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6), e come riferimento per le scelte delle finiture superficiali il Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7).

- VI. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti. Al fine di consentire il superamento dei dislivelli tra la quota della strada e quella dei pavimenti interni è consentita la realizzazione di piccole scale in facciata rispettando le caratteristiche di quelle presenti nel centro storico.

- Fronte secondario:

- I. è ammessa la modifica alle bucatore esistenti o l'apertura di nuove bucatore che siano funzionali all'adeguamento igienico sanitario e alle normative sulla sicurezza e antincendio, purchè coerenti con la distribuzione architettonica degli elementi di facciata;
- II. si prescrive per ogni intervento la rimozione di elementi incoerenti o che creino danno alla percezione equilibrata del fronte.

- Tetto

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma e quote con l'utilizzo di materiale e tecniche tradizionali e coerenti con la caratteristica storica dell'edificio;
- II. gli interventi che coinvolgono i lucernari devono prevedere un loro eventuale riposizionamento qualora la posizione originaria sia fattore di squilibrio architettonico delle falde;
- III. le dimensioni dei lucernari sono vincolate alle caratteristiche dei vani sottostanti: 10 % della superficie della falda;
- IV. non sono concessi interventi per la realizzazione di terrazze sui tetti già esistenti ma solo sbocchi occultati per il posizionamento di impianti tecnologici a fronte dell'impossibilità di una alternativa collocazione su aree cortilizie o internamente allo stesso fabbricato;
- V. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- VI. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- VII. Sono consentiti interventi di modifica o realizzazione di parapetti o schermature per impianti e vasche.

- Sistema distributivo interno orizzontale e verticale:

- I. sono ammissibili interventi che preservino la distribuzione interna di atri, androni e scale finalizzati al ripristino dei collegamenti originari e caratteristici dell'edificio;
- II. sono consentiti gli interventi su intonaci, pavimenti e serramenti a scopo di rifacimento, consolidamento e riparazione;
- III. è possibile la realizzazione di controsoffitti e tramezzi, intervenire sulle aperture interne con nuove aperture o chiusura di esistenti per realizzare modifiche nella distribuzione degli ambienti o creare nuovi spazi per i servizi igienici.

- Aree cortilizie e giardini:

- I. sono consentiti interventi di ripristino delle pavimentazioni subordinati all'utilizzo di materiali e tecniche originarie o con caratteristiche evolutive;
- II. è consentita la rimozione di tettoie e volumi che alterino le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'edificio di riferimento dell'area;

- III. non è consentito la rimozione di essenze arboree ad eccezione dei casi di evidenti danni arrecati alle strutture portanti dell'edificio, dei fabbricati circostanti e alle aree pubbliche;
- IV. è ammissibile la realizzazione di elementi accessori, coperture o vani per impianti di modeste dimensioni se realizzati nel rispetto del carattere tipologico, morfologico e architettonico dell'edificio di pertinenza della stessa.
- V. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

2) Gli interventi consentiti per gli **edifici con datazione riconducibile ad anni contemporanei e successivi alla rinascita economica** sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

- Involucro esterno:

- I. è prescritto il mantenimento della sagoma planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti;
- II. è consentito eseguire interventi di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali e forme compatibili rispetto all'elemento originario, alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e al contesto urbano in cui è inserito;
- III. è concessa la sostituzione o riparazione degli impianti tecnologici. All'atto dell'intervento gli impianti dovranno essere collocati, ove possibile, in modo che non siano visibili dagli spazi pubblici;
- IV. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti.

- Fronte principale:

- I. Sono consentiti gli interventi di rinnovo sulla facciata per la riqualificazione e armonizzazione dell'intera facciata dell'edificio coordinati con interventi che coinvolgano l'intero fronte.
- II. Gli interventi di rifacimento delle facciate dovranno assumere come riferimento compositivo il Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6), e come riferimento per le scelte delle finiture superficiali il Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7).
- III. Sono consentiti interventi sulle bucatore per armonizzare la facciata e renderla coerente sia con la morfologia e composizione architettonica dell'edificio, sia per armonizzare la facciata con le caratteristiche degli edifici contermini di maggior pregio. È sempre ammessa la realizzazione di nicchie per l'alloggiamento degli impianti;
- IV. Qualsiasi intervento non riconducibile alla classificazione di manutenzione ordinaria dovrà prevedere prioritariamente la rimozione degli elementi incongrui e delle superfetazioni.

- Fronte secondario:

- I. Sono ammessi interventi, coerenti per tipologia e morfologia dell'edificio, per l'installazione di nuovi impianti tecnologici;
- II. è ammessa la modifica alle bucatore esistenti o l'apertura di nuove bucatore che siano funzionali all'adeguamento igienico sanitario e alle normative sulla sicurezza e antincendio, purchè coerenti con la distribuzione architettonica degli elementi di facciata;
- III. si prescrive per ogni intervento la rimozione di elementi incoerenti o che creino danno alla percezione equilibrata del fronte.

- Tetto:

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma con l'utilizzo di materiale e tecniche coerenti con la tipologia dell'edificio. Sono possibili variazioni di quota esclusivamente per adeguamento tecnologico o efficientamento energetico del fabbricato.
- II. è ammesso il recupero di sottotetti a fini abitativi con la realizzazione di lucernari;
- III. gli interventi che coinvolgono i lucernari devono prevedere un loro eventuale riposizionamento qualora la posizione originaria sia fattore di squilibrio architettonico delle falde;
- IV. le dimensioni dei lucernari sono vincolate alle caratteristiche dei vani sottostanti: 10 % della superficie della falda;
- V. non sono concessi interventi per la realizzazione di terrazze sui tetti già esistenti ma solo sbocchi occultati per il posizionamento di impianti tecnologici a fronte dell'impossibilità di una alternativa collocazione su aree cortilizie o internamente allo stesso fabbricato.
- VI. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- VII. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- VIII. Sono consentiti interventi di modifica o realizzazione di parapetti o schermature per impianti e vasche.

- Aree cortilizie e giardini:

- I. sono consentiti interventi di ripristino delle pavimentazioni subordinati all'utilizzo di materiali e tecniche coerenti con le caratteristiche dell'edificio;
- II. è consentita la rimozione di tettoie e volumi che alterino le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'edificio di riferimento dell'area;
- III. non è consentita la rimozione di essenze arboree ad eccezione dei casi di evidenti danni arrecati alle strutture portanti dell'edificio, dei fabbricati circostanti e alle aree pubbliche;
- IV. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di

sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

Articolo 22. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Trasformazione”

- 1) Gli **edifici con datazione riconducibile ad anni precedenti alla rinascita economica** devono assoggettarsi unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia così come specificato dall'art. 19, e alle singole prescrizioni presenti nelle schede di progetto adeguandosi alle seguenti disposizioni generali:

- gli interventi devono prendere come riferimento la tipologia edilizia principale presente nell'isolato o nel contesto urbano di inserimento, con l'accento posto agli organismi edilizi di prossimità per ottenere una piena integrazione con le volumetrie presenti;

- l'organismo edilizio soggetto ad intervento deve rispettare l'allineamento dei fronti sugli spazi pubblici facendo sempre riferimento all'isolato o contesto urbano in cui è inserito;

- l'altezza totale dell'edificio e la ripartizione delle altezze per i diversi piani devono essere adeguate alle misure degli edifici confinanti.

- Involucro esterno:

- I. il fabbricato deve essere costituito da livelli ricalcanti la tipologia tradizionale del centro storico e conformi alle soluzioni illustrate nel Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6);
- II. la copertura deve essere realizzata a falde, coerente con la tipologia principale degli edifici di riferimento e armonizzato con il resto del fabbricato e gli edifici circostanti.
- III. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni per raggiungere piani superiori a quello a quota strada sia sulla facciata principale, su quella secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti. Al fine di consentire il superamento dei dislivelli tra la quota strada e quella dei pavimenti interni è consentita la realizzazione di piccole scale in facciata rispettando le caratteristiche di quelle presenti nel centro storico.

- Tetto:

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma con l'utilizzo di materiale e tecniche coerenti con la tipologia dell'edificio. Sono possibili variazioni di quota esclusivamente per adeguamento tecnologico o efficientamento energetico del fabbricato.
- II. è ammesso il recupero di sottotetti a fini abitativi con la realizzazione di lucernari;
- III. sono concessi interventi per la realizzazione di sbocchi occultati per il posizionamento di impianti tecnologici a fronte dell'impossibilità di una alternativa collocazione su aree cortilizie o internamente allo stesso fabbricato.
- IV. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- V. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- VI. Sono consentiti interventi di modifica o realizzazione di parapetti o schermature per impianti

e vasche.

- Fronte principale e secondario:

- I. con riferimento alla tipologia edilizia principale le aperture devono essere soggette ad una composizione e dimensionamento armonico e regolare;
- II. è ammessa la realizzazione di porte finestra e balconi che ricalchino morfologia e tipologia tradizionale presenti nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7);
- III. sono ammessi elementi architettonici sporgenti (balconi, cornicioni, mensole e modanature) di limitata profondità con dimensioni e morfologia coerente con gli edifici storici limitrofi e comunque presenti nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7);
- IV. le finiture devono essere realizzate secondo tecniche e materiali tradizionali e comunque in armonia con il carattere del fabbricato e facenti riferimento al Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6).

- Sistema distributivo interno:

- I. la realizzazione del sistema distributivo deve privilegiare l'areazione ottimale e l'accesso agevole ai diversi ambienti.

- Aree cortilizie e giardini:

- I. è consentita la creazione di corti e giardini con dimensioni proporzionali alla media dell'isolato;
- II. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

2) L'assegnazione alla classe di intervento "trasformazione" di un **edificio con datazione riconducibile ad anni contemporanei e successivi alla rinascita economica** è principalmente dovuta all'inconciliabilità e criticità morfologica della sagoma dell'edificio e dell'involucro esterno, unitamente alla difformità volumetrica rispetto ai fabbricati dell'isolato e degli edifici limitrofi; pertanto devono assoggettarsi agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dell'art.19 delle presenti N.T.A. e alle singole prescrizioni presenti nelle schede di progetto adeguandosi alle seguenti disposizioni generali:

- sono ammissibili interventi volti alla rimozione delle incompatibilità morfologiche rilevate;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno conformarsi alla conformazione tipologica e morfologica degli edifici storici limitrofi e dell'isolato in cui è collocato;
- l'organismo edilizio soggetto ad intervento deve rispettare l'allineamento dei fronti sugli spazi pubblici facendo sempre riferimento all'isolato o contesto urbano in cui è inserito;
- l'altezza totale dell'edificio e la ripartizione delle altezze per i diversi piani devono essere adeguate, ove previsto, alle misure degli edifici confinanti;
- gli interventi specifici ammessi per le singole parti costituenti l'edificio si adeguano a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

- Involucro esterno:

- I. il fabbricato deve essere costituito da un massimo di due livelli ricalcanti la tipologia tradizionale del centro storico e conformi alle soluzioni illustrate nel Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6);
- II. la copertura deve essere realizzata a falde, coerente con la tipologia principale degli edifici di riferimento e armonizzata con il resto del fabbricato e gli edifici circostanti;

- III. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Possono essere realizzate e conservate le scale esterne di accesso ai fabbricati tipiche del centro storico anche se presentano ballatoi con parapetti. Al fine di consentire il superamento dei dislivelli tra la quota strada e quella dei pavimenti interni è consentita la realizzazione di piccole scale in facciata rispettando le caratteristiche di quelle presenti nel centro storico.

- Tetto:

- I. sono consentiti interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto e del manto di copertura senza alterare pendenze, sagoma con l'utilizzo di materiale e tecniche coerenti con la tipologia dell'edificio. Sono possibili variazioni di quota esclusivamente per adeguamento tecnologico o efficientamento energetico del fabbricato.
- II. è ammesso il recupero di sottotetti a fini abitativi con la realizzazione di lucernari;
- III. sono concessi interventi per la realizzazione di sbocchi occultati per il posizionamento di impianti tecnologici a fronte dell'impossibilità di una alternativa collocazione su aree cortilizie o internamente allo stesso fabbricato.
- IV. Sono sempre ammessi interventi di riparazione e sostituzione dell'orditura del tetto con modifica della pendenza in occasione di rimozione di coperture in materiali incongrui (pannelli in fibrocemento amianto) a condizione che la modifica della pendenza sia indispensabile a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e non comporti un incremento volumetrico;
- V. Sono sempre ammessi interventi di modifica della quota di terrazze piane al fine di livellare dislivelli o risolvere problemi relativi al deflusso delle acque meteoriche;
- VI. Sono consentiti interventi di modifica o realizzazione di parapetti o schermature per impianti e vasche.

- Fronte principale e secondario:

- I. con riferimento alla tipologia edilizia principale le aperture devono essere soggette ad una composizione e dimensionamento armonico e regolare, è ammessa la realizzazione di porte finestra e balconi che ricalchino morfologia e tipologia tradizionale presenti nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7);
- II. sono ammessi elementi architettonici sporgenti (balconi, cornicioni, mensole e modanature) di limitata profondità con dimensioni e morfologia coerente con gli edifici storici limitrofi e comunque presenti nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7);
- III. le finiture devono essere realizzate secondo tecniche e materiali tradizionali e comunque in armonia con il carattere del fabbricato e facenti riferimento al Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6).

- Aree cortilizie e giardini:

- I. è consentita la creazione di corti e giardini con dimensioni proporzionali alla media dell'isolato;
- II. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

Articolo 23. Norme per gli interventi sugli edifici della classe “Nuova costruzione”

- 1) I **lotti vuoti destinati alla nuova costruzione** devono assoggettarsi unicamente ad interventi di nuova costruzione così come specificato all'art. 19, e alle singole prescrizioni presenti nelle schede di progetto adeguandosi alle seguenti disposizioni generali:
- gli interventi devono prendere come riferimento la tipologia edilizia principale presente nell'isolato nel contesto urbano di inserimento, con l'accento posto agli organismi edilizi di prossimità per ottenere una piena integrazione con le volumetrie presenti;
 - l'organismo edilizio soggetto ad intervento deve rispettare l'allineamento dei fronti sugli spazi pubblici facendo sempre riferimento all'isolato o contesto urbano in cui è inserito;
 - l'altezza totale dell'edificio e la ripartizione delle altezze per i diversi piani devono essere adeguate alle misure degli edifici confinanti.
 - Involucro esterno:
 - I. il fabbricato deve essere costituito da un massimo di due livelli ricalcanti la tipologia tradizionale del centro storico;
 - II. la copertura deve essere realizzata con la tipologia principale degli edifici di riferimento e armonizzata con il resto del fabbricato e gli edifici circostanti.
 - III. Non è consentita la realizzazione di scale e ascensori esterni sulla facciata principale o secondaria, così come sulle terrazze in copertura, nei cortili pertinenziali interni o nei vicoli di passaggio. Al fine di consentire il superamento dei dislivelli tra la quota strada e quella dei pavimenti interni è consentita la realizzazione di piccole scale in facciata rispettando le caratteristiche di quelle presenti nel centro storico.
 - Fronte principale e secondario:
 - I. con riferimento alla tipologia edilizia principale le aperture devono essere soggette ad una composizione e dimensionamento armonico e regolare;
 - II. sono ammessi elementi architettonici sporgenti (balconi, cornicioni, mensole e modanature) di limitata profondità con dimensioni e morfologia coerente con gli edifici storici limitrofi e comunque presenti nel Catalogo dei particolari costruttivi (Tav. 7);
 - III. le finiture devono essere realizzate secondo tecniche e materiali tradizionali e comunque in armonia con il carattere del fabbricato e facenti riferimento al Catalogo relativo alla classificazione tipologica dei fronti delle facciate (Tav. 6).
 - Sistema distributivo interno:
 - I. la realizzazione del sistema distributivo deve privilegiare l'areazione ottimale e l'accesso agevole ai diversi ambienti.
 - Aree cortilizie e giardini:
 - I. è consentita la creazione di corti e giardini con dimensioni proporzionali alla media dell'isolato;
 - II. è necessario provvedere all'impianto di essenze arboree con radici a fittone ove le dimensioni del giardino lo permettano.
 - III. Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, dovranno essere conservate le aree verdi private e in occasione degli interventi edilizi si dovranno privilegiare interventi volti alla rimozione di aree pavimentate impermeabili al fine di sostituirle con sistemazioni a verde e pavimentazioni permeabili. Saranno inoltre sempre ammessi interventi di sistemazione di verde anche in vaso nei cortili pertinenziali.

Articolo 24. Le Unità Minime di Intervento

- 1) Il P.P.C.S. individua, nell'ambito del patrimonio urbano ricompreso all'interno del perimetro del

centro matrice, Unità Minime di Intervento (UMI) costituite da un complesso di volumi interdipendenti dal punto di vista morfologico, volumetrico e funzionale.

- 2) Le UMI sono individuate in base al carattere tipologico, morfologico e relazioni tra edifici e spazi aperti; all'interno del P.P.C.S. sono distinguibili nella tavola 3 come aree perimetrate nominate univocamente con un codice numerico costituito dal numero dell'isolato a cui appartiene e da un numero progressivo assegnato in base alla totalità delle UMI individuate nell'isolato.
- 3) Il P.P.C.S. produce per ciascuna UMI una scheda descrittiva che riporta:
 - ubicazione;
 - dati urbanistici;
 - descrizione di massima;
 - datazione;
 - stato di conservazione;
 - analisi descrittiva;
 - classe di intervento assegnata;
 - interventi consentiti;
 - documentazione fotografica e grafica.

Articolo 25. Tutela dei beni paesaggistici

- 1) 1. Sono assoggettati a regime di tutela integrale i beni paesaggistici individuati all'art. 47 e definiti all'art. 48 delle Norme Tecniche di attuazione del P.P.R..
- 2) 2. Sui beni paesaggistici sono autorizzati interventi che ricadano all'interno delle prescrizioni previste all'art. 49 delle Norme Tecniche di attuazione del P.P.R..
- 3) 3. Ai fini della tutela dei beni paesaggistici, sono individuati, nelle corrispondenti schede di progetto degli organismi edilizi di prossimità a tali beni, gli interventi volti ad eliminare incongruità lesive del valore degli stessi beni.

Articolo 26. Tutela delle preesistenze archeologiche

- 1) 1. Le aree in cui a seguito di interventi autorizzati siano effettuati ritrovamenti archeologici sono tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 2) 2. A seguito di rinvenimento di preesistenze archeologiche gli interventi sono realizzati con la supervisione della Soprintendenza Archeologica, preceduti da una preliminare indagine archeologica che, in accordo con la stessa Soprintendenza, può avere luogo durante l'esecuzione degli interventi.
- 3) 3. Qualora durante gli interventi emergano ritrovamenti giudicati dalla Soprintendenza di particolare rilevanza storica sarà necessario concordare con la stessa modifiche agli interventi per garantire la pubblica fruizione del bene ritrovato.

Articolo 27. Disposizioni per le aree di rilevanza storica

- 1) Disposizioni per la cinta muraria

In osservanza al valore di memoria storica e architettonica delle origini e fondazione della città, si attribuisce alla cinta muraria e agli interventi sugli organismi edilizi posti nelle aree di prossimità e prospicienti, l'obbligo di attenersi alle seguenti disposizioni:

- non è consentito collocare sulla facciata principale elementi fissi funzionali ad impianti tecnologici, tubazioni per la distribuzione idrica e del gas, etc.;
- l'installazione di impianti tecnologici sulla facciata è consentita in nicchie occultate ove non sia possibile una loro adeguata collocazione su spazi interni solo se occultati alla vista dalle mura, le

canalizzazioni degli impianti dovranno essere comunque poste sotto traccia;

- non è consentito, entro la fascia di rispetto di 200 m. dalle mura, l'installazione di antenne per la distribuzione di segnali televisivi, telefonia mobile e similari, l'installazione di impianti fotovoltaici o solari termici sulle falde inclinate visibili dalla pubblica via;

- è ammessa la rimozione dalle aree cortilizie delle essenze arboree che offuschino la vista della cinta che apportino danno alle mura a causa dell'espansione radicolare.

2) Disposizioni per il sistema delle piazze storiche e del lungomare

Per sistema delle piazze storiche e del lungomare si intendono tutti gli edifici che si affacciano direttamente sul lungomare di Carloforte costituito dal Corso Cavour, Piazza Carlo Emanuele III, Corso Battellieri, il corso Tagliafico, la Piazza Repubblica, Piazza San Carlo e Via Solferino nel tratto dalla Piazza Repubblica all'arco posto sulla scalinata.

In osservanza al valore di memoria storica e architettonica delle origini e fondazione della città, si attribuisce al sistema delle piazze storiche e del lungomare e agli interventi sugli organismi edilizi posti nelle aree di prossimità e prospicienti, l'obbligo di attenersi alle seguenti disposizioni:

- non è consentito collocare sulla facciata principale elementi fissi funzionali ad impianti tecnologici, tubazioni per la distribuzione idrica e del gas, etc.;

- l'installazione di impianti tecnologici sulla facciata è consentita in nicchie occultate ove non sia possibile una loro adeguata collocazione su spazi interni solo se occultati alla vista, le canalizzazioni degli impianti dovranno essere comunque poste sotto traccia;

Articolo 28. Disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di produzione di energie alternative e sull'efficientamento energetico dei fabbricati

- 1) L'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici sugli edifici con copertura piana è vincolata al posizionamento degli stessi appoggiati al pavimento o con l'ausilio di sostegni e sottostrutture adeguatamente ancorate o zavorrate che ne garantiscano l'inclinazione necessaria a ricevere un idoneo irraggiamento, purché il filo a quota superiore dei pannelli non superi in altezza il parapetto della copertura piana. Tale quota non deve essere superata in ogni caso anche da eventuali strutture, cavi e componenti tecnologici comunque denominati, in maniera tale che l'impianto, nel complesso, risulti completamente occultato.
- 2) L'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici è ammessa sulle coperture a falda rivolte sia su fronti principali che su fronti secondari, purché non visibili dalla pubblica via o non interferenti con visuali e prospettive di pregio percepibili dal piano stradale. Il loro montaggio dovrà avere esclusivamente giacitura complanare alla falda e ancoraggio diretto alla stessa.
- 3) Tutti i componenti tecnologici degli impianti sia fotovoltaici che solari termici, quali a titolo di esempio cavi, giunzioni, canalette, scatole di derivazione, inverter, eventuali batterie di accumulo, contatori, manicotti, armadi impianti, muffole, morsetti, quadri elettrici, bollitori, serbatoi, pompe, tubazioni, raccordi, circolatori, volani, vasi di espansione, dovranno essere invisibili dalla pubblica via e non potranno essere comunque posizionati sulle coperture, fatta eccezione per gli elementi strettamente necessari alla connessione dell'impianto all'interno dell'abitazione i quali dovranno comunque essere adeguatamente occultati in maniera armoniosa con la copertura e l'edificio nel complesso. Sui prospetti principali, in particolare, tubazioni e cavidotti dovranno essere integrati nel profilo dell'edificio e non potranno essere utilizzate canalette esterne.
- 4) L'ingombro planimetrico dei pannelli posizionati su falda inclinata, in ogni caso, non dovrà sovrapporsi alla fila di coppi che ne definisce il filo esterno, sia lateralmente che alla gronda che al colmo. Dovranno pertanto essere lasciate libere le file di coppi al contorno della falda.
- 5) Non è consentita l'installazione di pale eoliche per la generazione di energia elettrica, non è altresì consentita l'installazione di impianti fotovoltaici da balcone affissi direttamente sui parapetti.
- 6) Nell'ambito di tutela della cinta muraria è interdetto il posizionamento di impianti con serbatoi esterni

entro la fasciadi rispetto di 200 m. dalle mura.

- 7) Gli impianti solari termici possono essere installati sulle coperture degli edifici a condizione che il serbatoio sia opportunamente celato alla vista e che gli stessi se posizionati su falde inclinate siano complanari alla falda.
- 8) Ai fini dell'efficientamento energetico dei fabbricati è possibile realizzare sistemi di coibentazione esterna a cappotto nei limiti delle seguenti prescrizioni:
 - I sistemi di coibentazione esterna non potranno superare un aggetto rispetto al filo della facciata esistente superiore a 10 cm;
 - I sistemi di coibentazione esterna non potranno essere effettuati al piano terra al fine di impedire l'occupazione del suolo pubblico e il restringimento delle strade;
 - Ogni sistema di coibentazione esterna dovrà essere realizzato in modo da impedire la visione di disallineanti della facciata e prevedere degli accorgimenti sui lati superiori e inferiori con la sistemazione di marcapiani e o cornicioni, mentre sui lati con paraste o discendenti pluviali realizzati in modo da compensare i dislivelli del fronte;
 - In nessun caso è consentita la realizzazione di sistemi a cappotto che riguardino esclusivamente un piano del fabbricato, o una porzione di una UMI, dovrà sempre essere previsto un intervento globale sull'intera UMI. Risulta sempre consentito realizzare il cappotto esterno su un solo piano se la UMI è costituita solo da due piani (piano terra e primo).

Articolo 29. Criteri di progettazione, tecniche costruttive e scelta dei materiali

- 1) 1. Gli **interventi sui balconi**, così come descritti nell'elaborato 7 Catalogo dei particolari costruttivi, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Gli infissi originari dovranno essere conservati, ma qualora ciò non fosse possibile o se gli infissi originari non dovessero essere più presenti, i nuovi dovranno essere infissi in legno che ripropongano gli stessi schemi di apertura e colorazione degli originari. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio esclusivamente:
 - se installati internamente alle storiche persiane in legno;
 - sui fronti secondari e sulle terrazze non visibili dallo spazio pubblico;

Sono sempre consentiti interventi di installazione di inferriate in ferro battuto verniciato.

 - Le modanature, le zoccolature e le finiture presenti in facciata sulle aperture dei balconi dovranno essere conservate.
 - Dovranno essere conservate tutte le ringhiere dei balconi e, qualora dovesse essere necessaria una sostituzione, la nuova ringhiera dovrà essere realizzata esclusivamente in ferro battuto con lo stesso disegno dell'originale o semplicemente con barre verticali tinteggiate con la colorazione delle ringhiere originarie.
 - Il piano dei balconi in marmo dovrà essere conservato, nel caso in cui sopra le mensole sia stata realizzata una soletta piena in calcestruzzo questa dovrà essere rimossa e sostituita da un piano in marmo, ad eccezione dei casi in cui dimostri la congruità del sistema costruttivo con l'impianto originario del fabbricato.
 - Le mensole decorate non dovranno essere modificate; se necessaria la sostituzione i nuovi elementidovranno rispettare le dimensioni e le forme degli originali. Se non fosse possibile ricreare le decorazioni originarie le nuove mensole dovranno essere semplici prive di decorazioni ma con le stesse proporzioni.
 - Nel caso di presenza di infissi, ringhiere, grate o modanature realizzati con materiali non idonei e incoerenti con le caratteristiche storiche dell'edificio, in fase di intervento dovranno essere rimossi e sostituiti con manufatti conformi alle presenti prescrizioni.
 - Al fine di evitare la nascita di "falsi storici" per gli edifici inseriti in classe riqualificazione e

trasformazione datati post rinascita economica, potrà essere consentita la realizzazione di interventi coerenti con l'epoca di costruzione del fabbricato al fine di mantenere inalterate le proprie caratteristiche storiche. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

- 2) Gli **interventi sulle finestre**, così come descritte nell'elaborato 7 Catalogo dei particolari costruttivi, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Gli infissi originari dovranno essere conservati. Nell'eventualità che ciò non sia possibile o se gli infissi originari non siano più presenti, i nuovi dovranno essere in legno con gli stessi schemi di apertura e colorazione degli originari. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio esclusivamente:

- se installati internamente alle storiche persiane in legno;
- sui fronti secondari e sulle terrazze non visibili dallo spazio pubblico;

Sono sempre consentiti interventi di installazione di inferriate in ferro battuto verniciato.

- Le modanature, le zoccolature e le finiture presenti in facciata sulle aperture dovranno essere conservate.

- Non potranno essere mantenuti i rivestimenti in marmo presenti sull'imbotte della bucatura, ma la lastra di marmo potrà essere presente solo sul piano del davanzale.

- Qualora siano presenti infissi, ringhiere, grate o modanature realizzati con materiali non idonei e incoerenti con le caratteristiche storiche dell'edificio, in fase di intervento dovranno essere rimossi e sostituiti con manufatti coerenti.

- Gli interventi sulle bucatore esistenti dovranno rispettare le dimensioni originarie.

- Al fine di evitare la nascita di "falsi storici" per gli edifici inseriti in classe riqualificazione e trasformazione datati post rinascita economica, potrà essere consentita la realizzazione di interventi coerenti con l'epoca di costruzione del fabbricato al fine di mantenere inalterate le proprie caratteristiche storiche. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

- 3) Gli **interventi sulle porte**, così come descritte nell'elaborato 7 Catalogo dei particolari costruttivi, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Gli infissi originari dovranno essere conservati. Nell'eventualità che ciò non sia possibile o se gli infissi originari non siano più presenti, i nuovi dovranno essere in legno con gli stessi schemi di apertura e colorazione degli originari. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio esclusivamente:

- se installati internamente alle storiche persiane in legno;
- sui fronti secondari e sulle terrazze non visibili dallo spazio pubblico;

Sono sempre consentiti interventi di installazione di inferriate in ferro battuto verniciato.

- Le dimensioni delle bucatore dovranno rispettare quelle esistenti;

- Qualora siano presenti infissi, ringhiere, grate o modanature realizzati con materiali non idonei e incoerenti con le caratteristiche storiche dell'edificio, in fase di intervento dovranno essere rimossi e sostituiti con manufatti coerenti.

- Per quanto riguarda le porte poste al piano terra per le attività commerciali, direzionali e artigianali, le nuove porte potranno avere un disegno diverso da quelle originarie in modo da garantire una maggiore illuminazione degli ambienti interni.

- Al fine di evitare la nascita di "falsi storici" per gli edifici inseriti in classe riqualificazione e

trasformazione datati post rinascita economica, potrà essere consentita la realizzazione di interventi coerenti con l'epoca di costruzione del fabbricato al fine di mantenere inalterate le proprie caratteristiche storiche. Potranno essere impiegati in alternativa agli infissi in legno anche infissi in alluminio o ferro che simulano la matericità e i colori del legno e rispettino le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

- In nessun caso è possibile installare persiane su porte poste al piano terra che si affacciano sulla pubblica via con senso di apertura verso l'esterno.

Titolo III

Progetti e programmi strategici

Articolo 30. Linee guida per la progettazione degli spazi pubblici (cfr. progetto pilota omonimo).

Articolo 31. Carloforte museo all'aperto: studio di percorsi tematici da percorrere a piedi o in bicicletta (cfr. progetto pilota omonimo).

Articolo 32. Linee guida per il recupero e la rifunzionalizzazione del quartiere "Le Cassinée" (cfr. progetto pilota omonimo).

Titolo IV

Disposizioni particolari e norme finali

Articolo 33. Ambito di applicazione

- 1) Le norme del Titolo IV si applicano alle U.M.I. appartenenti a tutte le classi di intervento indipendentemente dalla datazione e stato di conservazione.

Articolo 34. Incrementi volumetrici

- 1) Si concedono alle singole U.M.I. incrementi volumetrici in conformità a quanto previsto dall' Art. 4 del Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983.
- 2) Gli incrementi volumetrici di cui al comma 1 sono indicati, se contemplabili, nelle singole schede di progetto relative a ciascuna U.M.I..
- 3) L'incremento volumetrico è calcolato sulla base dell'indice medio fondiario dell'isolato.
- 4) È consentito un incremento volumetrico agli organismi edilizi il cui indice fondiario sia inferiore all'indice medio fondiario di cui al comma 3.
- 5) Il valore dell'incremento volumetrico è pari a quello prodotto dall'applicazione di un indice di fabbricabilità fondiario risultante dalla differenza tra l'indice fondiario medio dell'isolato e l'indice fondiario della U.M.I.
- 6) Si inibiscono incrementi volumetrici che producano aumenti dell'altezza inferiori ai 10 centimetri.
- 7) In deroga a quanto previsto dal comma 6, è concesso l'incremento volumetrico, anche se produce un aumento di altezza inferiore ai 10 centimetri, per gli organismi edilizi con copertura giudicata incongrua nelle specifiche schede di progetto.
- 8) Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche in modalità alternativa all'incremento

unitario di altezza della falda proponendo soluzioni di modifica dell'organismo edilizio che possa coinvolgere solo una parte del corpo di fabbrica, solo una modifica della pendenze delle falde, o un incremento con variazione di sagoma anche con modifica di corpi aggiunti presenti all'interno delle corti interne. Tali soluzioni alternative potranno essere impiegate senza mai superare l'altezza massima alla gronda impostata dalla scheda della UMI e in ogni caso non potranno generare una variazione delle tipologie delle coperture esistenti.

- 9) In tutte le UMI caratterizzate dalla possibilità di realizzare un incremento volumetrico possono essere utilizzate le tipologie di intervento definite all'Art. 19 delle presenti NTA, come "Ristrutturazione edilizia" e "Nuova costruzione" esclusivamente in occasione di intervento comportante un incremento volumetrico.

Articolo 35. Requisiti generali degli spazi pubblici o di uso pubblico

- 1) I lavori di sistemazione, infrastrutturazione ed arredo urbano degli spazi pubblici devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti; gli stessi devono esprimere un elevato valore identitario, con riferimento alla cultura tabarchina, ed essere dotati di adeguate caratteristiche di riconoscibilità, accessibilità, varietà, multifunzionalità, resistenza al tempo, agli agenti atmosferici e agli atti vandalici;
- 2) I materiali dovranno essere coerenti con le caratteristiche tipologiche architettoniche del contesto interessato e raccordarsi anche con la pavimentazione stradale esistente e con la pubblica illuminazione;
- 3) Negli interventi comportanti il rifacimento delle carreggiate stradali e dei collegamenti pedonali, nel caso di rinvenimento di materiale lapideo di pavimentazioni preesistenti, lo stesso, serimosso, dovrà essere utilizzato come pavimentazione nella stessa area;
- 4) Per ulteriori prescrizioni e suggerimenti sulla progettazione degli spazi pubblici cfr. il relativo progetto pilota, contenente appunto le linee guida per la progettazione degli stessi.
- 5) Al fine di mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione e rafforzare la resilienza ambientale, si impone la conservazione delle aree verdi e la valorizzazione delle stesse con il miglioramento della permeabilità dei suoli.

Articolo 36. Occupazione di spazi e aree pubbliche o di uso pubblico

- 1) La disciplina delle occupazioni del suolo pubblico o di uso pubblico finalizzate a garantire la fruizione all'aperto dei servizi forniti da pubblici esercizi e attività commerciali, è definita per l'intero centro storico mediante specifico Regolamento approvato, secondo una visione unitaria, dal Comune di Carloforte con apposita delibera di Consiglio Comunale;
- 2) Le disposizioni specifiche relative alle tipologie delle strutture installabili sugli spazi pubblici sono individuate dall'apposito allegato al presente PPCS.

In ogni caso, al fine di consentire l'attività di vigilanza e di controllo, le aree date in concessione devono essere contrassegnate a terra a cura e spese del Comune di Carloforte.

Articolo 37. Insegne e targhe di esercizi commerciali – Norme generali per l'arredo urbano

- 1) La collocazione di insegne di esercizio e di targhe professionali sui fronti degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero su spazi di uso pubblico, è consentita nella sede dell'attività a cui si riferisce, ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
 - a) Non costituire motivo di disagio visivo e ingombro prospettico;
 - b) Non creare pericolo per la circolazione veicolare o intralcio per il transito pedonale;
 - c) Non interferire con gli elementi architettonici presenti con particolare riferimento a:

modanature, cornici, lesene, zoccolature, marcapiani, decori, fregi, stemmi, superfici affrescate, ecc.;

- d) Siano di sagoma regolare e tale da non generare confusione con la segnaletica stradale;
 - e) Abbiano larghezza inferiore o uguale a quella dell'apertura di riferimento, all'interno o sopra la quale saranno inserite. Potrà essere realizzata una insegna pubblicitaria di larghezza maggiore rispetto alla dimensione dell'infisso se diventa pari a quella di un gruppo di due infissi.
 - f) Siano di fattura adeguata al decoro architettonico dell'edificio;
 - g) La gamma dei colori presente all'interno dell'insegna o della targa non sia in contrasto con i cromatismi dell'edificio.
- 2) L'installazione a parete delle insegne di esercizio è consentita unicamente in corrispondenza del piano terreno ed è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) Collocazione di norma frontale, ammissibile quella a bandiera;
 - b) Altezza di installazione minima da terra pari a 2,50 ml;
 - c) Inserimento, di norma, all'interno della sagoma delle aperture, nel sopraluce di porte e vetrine;
 - d) In condizioni particolari, da valutarsi caso per caso, è ammissibile l'installazione di insegne al di sopra dell'apertura stessa a condizione che sia disposta simmetricamente rispetto all'asse verticale della stessa apertura e che le lettere e i simboli, di tipo non luminoso, applicate direttamente sul paramento esterno della muratura;
 - e) Il fissaggio dovrà essere idoneo e resistere alle sollecitazioni prodotte dal vento e dalle intemperie.
- 3) Per contrassegnare le sedi di uffici privati, studi professionali, aziende associazioni e istituti ed altre attività svolte ai piani superiori può essere collocata sulla facciata dell'edificio una targa in corrispondenza dell'accesso alle rispettive sedi. Le targhe saranno di forma rettangolare, posizionate al lato dell'ingresso principale dell'edificio, applicate direttamente sul paramento esterno della muratura, e saranno realizzate in metallo. Se i soggetti da segnalare sono più di uno, le targhe dovranno essere uniformate per dimensioni e materiali, raggruppate ed allineate. È sempre consentita l'apposizione di targhe commemorative in materiali lapidei, metallo o materiali trasparenti a condizione che siano di forma rettangolare o quadrata e poste direttamente sulla facciata degli edifici senza l'ausilio di supporti.
- 4) Per motivi di carattere estetico, architettonico ovvero tecnico, anche nel caso di servizi pubblici di carattere generale tipo farmacie, tabaccai, ecc., l'interessato può chiedere una specifica deroga alle prescrizioni del presente articolo, proponendo soluzioni alternative appropriate e, con riferimento ai materiali, innovative. In tale ipotesi sarà compito degli uffici comunale la valutazione del pregio della soluzione innovativa proposta sia in termini di inserimento nell'ambito dell'edificio di pertinenza, sia in termini di contributo migliorativo apportato all'ambiente urbano circostante.
- 5) Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, tutte le prescrizioni relative agli elementi di arredo urbano su spazi pubblici (lampioni e corpi illuminanti, sedute, bacheche, vetrine aggettanti su spazi pubblici, tende solari, gazebo, etc.) saranno contenute su apposito regolamento di prossima redazione da parte dei competenti uffici del Comune di Carloforte.

Articolo 38. Frazionamento e accorpamento di unità mobiliari

- 1) È sempre ammesso il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari, con esclusione degli edifici aventi vincolo monumentale, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal PPCS per le diverse classi di valore e nel rispetto sia delle norme urbanistiche generali sia delle norme di carattere igienico-sanitario. L'accorpamento delle unità immobiliari è consentito a condizione che

l'intervento non comporti una modifica della conformazione esterna delle varie UMI coinvolte che devono mantenere la loro unità minima inalterata.

- 2) Nel caso di frazionamento di unità immobiliari che comporti la separazione tra il piano terra e quelli superiori è consentita in tutte le classi di intervento la realizzazione di una nuova porta sul fronte principale che consenta l'accesso indipendente ai piani superiori. Questo tipo di intervento potrà essere realizzabile a condizione che si effettui una riqualificazione complessiva della facciata e che la colorazione della porzione di prospetto oggetto della nuova apertura mantenga l'omogeneità con il piano terra.

Articolo 39. Regolamento per sottotetti e soppalchi

- 1) Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata. Sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti per il solo scopo abitativo, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, per quanto riguarda le altezze, sia assicurata per ogni singolo vano una altezza media ponderale (definita al comma 2) maggiore o uguale a 2,40 ml per gli spazi con destinazione d'uso residenziale, ridotta a 2,20 ml per spazi di servizio e accessori. Il presente PPCS, nell'ottica di una forte riduzione del consumo del territorio, vuole incoraggiare il riuso ai fini abitativi dei sottotetti comesopra definiti. Sono pertanto consentite modifiche interne consistenti nello spostamento e nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne come l'apertura di lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di legge per il rapporto aeroilluminante dei nuovi vani o di quelli recuperati ad uso abitativo. Le nuove aperture dovranno però essere compatibili con icaratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
- 2) L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 ml per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 ml devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e possono essere utilizzati come ripostiglio guardaroba; tale prescrizione non è vincolante se le pareti perimetrali vengono utilizzate per l'apertura di fonti di luce quali finestre o oculi, fatto salvo il corretto inserimento delle stesse aperture nell'ambito del prospetto del fabbricato. Il corretto inserimento delle nuove aperture sarà dimostrato dal richiedente estendendo lo studio dei prospetti a tutto il fronte dell'isolato di pertinenza del fabbricato oggetto di intervento.
- 3) È consentita la realizzazione di soppalchi, anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di plafone, controsoffitti privi di valore artistico, alle seguenti condizioni:
 - non pregiudichino la statica dell'edificio;
 - la superficie coperta dal soppalco non potrà superare il 40% della superficie utile sottostante;
 - l'altezza interna minima dell'unità abitativa dovrà essere pari a 4,60 ml;
 - lo spazio sottostante avrà altezza minima pari a 2,40 ml e quello soprastante il soppalco avrà altezza minima pari a 2,00ml.
 - Le nuove superfici così individuate rientrano nel calcolo delle superfici delle quali deve essere verificato il rapporto aeroilluminante; a tal fine potranno essere aperti dei lucernari nel rispettodelle prescrizioni delle presenti N.T.A.
- 4) Il soppalco sarà realizzato in arretramento di almeno 2,00 ml rispetto alle pareti esterne del prospetto principale.
- 5) La realizzazione del soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non entra nel calcolo delle superfici da destinare a parcheggio.

Articolo 40. Superamento delle barriere architettoniche

- 1) Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare gli elementi costruttivi storici e eventuali decorazioni presenti. Tali interventi, realizzati in coerenza anche con i tratti degli edifici circostanti, dovranno sempre avere un carattere complessivo e unitario, garantendo l'accessibilità incondizionata a tutte le parti comuni dell'edificio.

Articolo 41. Aree destinate a parcheggio

- 1) La realizzazione di parcheggi negli edifici esistenti può avvenire, nei casi consentiti dalle norme, attraverso la trasformazione parziale o totale dell'edificio oppure mediante la trasformazione del solo piano terra, seminterrato o interrato, se presente. Al fine di realizzare l'accesso carrabile è sempre consentita la modifica del prospetto della facciata, limitatamente al piano terra a condizione che l'intervento preveda una riqualificazione complessiva del fronte della facciata della UMI e che la nuova bucatina sia realizzata in armonia con il prospetto esistente.
- 2) Le autorimesse devono essere realizzate in conformità alle norme urbanistiche, antincendio e al Codice della Strada.

Articolo 42. Impianti tecnici

- 1) L'installazione di impianti fissi, con particolare riferimento alle unità esterne delle pompe di calore, è consentita sulle facciate interne non prospettanti su strade o spazi pubblici, sulle coperture, sulle terrazze e sui balconi a condizione che gli stessi siano opportunamente occultati. Nel caso che questa soluzione risulti impossibile, potranno essere impiegati impianti privi di unità esterna o creata una nicchia nella muratura, dotata di opportuno elemento di chiusura in lamiera metallica forata e colorata nello stesso colore della facciata. Relativamente agli edifici storici classificati all'interno del catalogo degli edifici con valenza storica nei casi in cui non fosse possibile collocare gli impianti sui fronti secondari o in posizioni non visibili dall'esterno sarà consentita esclusivamente l'installazione di impianti privi di unità esterna senza la creazione di nicchie.
- 2) Le linee elettriche, telefoniche, idriche, incluso qualunque tipo di cablaggio (per esempio cavi a servizio di antenne, di corpi illuminanti, ecc.) devono essere sempre collocate sottotraccia all'interno della muratura.
- 3) La dismissione o il rinnovo di impianti esistenti deve sempre prevedere la rimozione degli elementi inutilizzati e il ripristino totale della facciata o della copertura.
- 4) In relazione agli impianti installati o da installare in copertura, sia per falde che terrazze piane è possibile realizzare appositi sistemi di occultamento con materiali e colorazioni analoghe alla UMI.
- 5) Nell'ambito della realizzazione di attività commerciali o di ristorazione che necessitano di impianti di ventilazione delle cucine, è possibile installare canne fumarie esclusivamente che si affacciano sulle corti interne o sui fronti secondari. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare una canna fumaria interna potrà essere realizzata una canalizzazione posta in facciata di diametro non superiore a 15cm che mantenga le caratteristiche del pluviale. La canalizzazione dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata e posizionata in modo da non interferire con il disegno geometrico della facciata e dei balconi, la posizione dovrà essere esclusivamente al margine tra una UMI e l'altra.

Articolo 43. Requisiti igienico sanitari

- 1) Le altezze massime delle nuove costruzioni non possono superare quelle degli edifici circostanti di pregio storico-architettonico; le distanze tra edifici, ove non sia possibile costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti.

- 2) L'altezza minima interna utile dei locali, ad eccezione dei sottotetti per i quali vale la norma riportata all'articolo 37 delle presenti N.T.A., misurata tra pavimento e soffitto è stabilita in:
- 2,70 ml per locali adibiti ad abitazione, ovvero destinati ad usi commerciali o produttivi di tipo ammesso in centro storico;
 - 2,40 ml per corridoi, disimpegni, wc, bagni, ripostigli e cantine;
 - 2,20 ml per parcheggi e locali tecnici.
- 3) Nel caso di coperture inclinate, le altezze di cui al comma 2 sono da intendersi come altezze medie.
- 4) Nel caso di ristrutturazioni e di interventi sulle preesistenze intesi a creare nuove unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale, anche attraverso il frazionamento, è ammessa una superficie minima utile di 28 mq per unità immobiliare a condizione che la stessa superficie sia ottenuta escludendo la superficie di eventuali soppalchi e strutture simili. Tale superficie minima è la stessa prescritta anche nel caso di unità immobiliari di nuova edificazione.

Articolo 44. Terrazze, Terrazze a tasca e lucernari

Nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie per la loro abitabilità, è consentita la realizzazione la modifica e la riapertura di lucernari e terrazze a tasca, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

- 1) Prescrizioni particolari per i lucernari:
- devono essere arretrati di almeno un metro sia dal colmo della copertura sia dal filo esterno delle murature perimetrali, le distanze citate si applicano alle nuove installazioni e non si applicano ai casi di modifica dei lucernari preesistenti.
 - le dimensioni massime previste sono 1,40 ml di larghezza e 1,60 ml di lunghezza.
 - gli interventi non devono alterare i limiti esterni della sagoma plani volumetrica dell'edificio e delle altezze esistenti;
 - devono essere realizzati esclusivamente mediante aperture a filo del piano di copertura, rispettando la posizione degli eventuali lucernari preesistenti, escludendo l'uso di superfici specchianti;
 - all'interno della singola falda è consentito il posizionamento di un numero massimo di 3 nuovi lucernari allineati tra loro.
- 2) Prescrizioni particolari per le terrazze a tasca:
- è consentita la realizzazione di nuove terrazze a tasca in tutte le classi di intervento ad eccezione di quelle in classe conservazione;
 - Le nuove terrazze a tasca non devono superare il limite del 50% della superficie della falda che occupano, e mantenere un margine di almeno 1m dal filo esterno della facciata e dalle murature perimetrali;
 - per gli edifici in classe conservazione è consentito il mantenimento, la modifica e eventuale riapertura di terrazze a tasca occultate nel tempo. In caso di interventi di modifica delle terrazze a tasca esistenti potranno esserne variate le dimensioni a condizione che si possano riportare i margini di almeno 1m dal filo esterno della facciata e dalle murature perimetrali e che la superficie della terrazza non superi il limite del 50% della superficie della falda.
- 3) Prescrizioni particolari per le terrazze:
- non è consentita la realizzazione di nuove terrazze piane;
 - le terrazze piane esistenti possono essere modificate al fine di garantire un migliore uso e un corretto deflusso delle acque meteoriche. Potranno essere modificate le quote al fine di riqualificare le coperture anche con la realizzazione di nuove pavimentazioni anche flottanti;

- i parapetti esistenti non potranno essere modificati, qualora fosse necessario realizzare nuovi parapetti su terrazze esistenti, questi dovranno essere realizzati in continuità con le finiture della facciata della UMI, le tipologie di parapetti dovranno essere in linea con quelle dei balconi. Sono sempre vietati parapetti in vetro;

- non è consentita la realizzazione di scale esterne a vista poste in copertura;

Articolo 45. Chiostrine e cavedi

- 1) È ammessa la formazione di chiostrine interne per l'areazione di scale, ingressi, corridoi, disimpegni, dispense, servizi igienici e ambienti di servizio;
- 2) Le chiostrine devono essere interamente aperte in alto o munite di copertura con struttura apribile e trasparente se destinati alla sola illuminazione;
- 3) La realizzazione deve prevedere la presenza di aperture di areazione in basso, per mezzo di adeguati passaggi con sezione non inferiore ad un quinto della loro superficie in pianta, essere facilmente accessibili per la pulizia e liberi da qualsiasi oggetto avente sporgenza superiore a cm 10.
- 4) È consentito la realizzazione di chiostrine in comunione con altra proprietà e con quelle già realizzate o realizzabili dal confinante, purché venga conclusa tra i confinanti una convenzione regolarmente trascritta.

Articolo 46. Restauro e manutenzione delle facciate

- 1) La manutenzione delle facciate del centro storico è disciplinata mediante norme cogenti e prestazionali, con la finalità di conseguire la riqualificazione architettonica del Centro Storico e la valorizzazione delle sue qualità ambientali e paesaggistiche.
- 2) Si definiscono interventi sulle facciate le seguenti operazioni:
 - a) Rifacimento integrale o parziale degli intonaci e/o delle tinteggiature, restauro dei singoli elementi (per esempio: il basamento, le cornici dei vani, la trabeazione, ecc.) che compongono le facciate esterne sulla pubblica strada e quelle nei prospetti tergalì dei fabbricati visibili dall'esterno;
 - b) Sostituzione, recupero e/o verniciatura di infissi, serramenti, portoni, portelloni, cancelli, vetrine;
 - c) Rifacimento integrale o parziale di muri di confine, recinzioni, ecc.;
- 3) I progetti relativi alle operazioni sulle facciate appena descritte al comma 2, per ogni classe di intervento, dovranno indicare con chiarezza le tinte prescelte per gli intonaci e gli infissi, nonché il colore naturale dei materiali lapidei faccia a vista previsti per la realizzazione di mensole, modanature e particolari costruttivi vari.

Tutte le disposizioni particolari riferite alle modalità di intervento sulle facciate sono indicate nel Piano del Colore allegato al PPCS.

- 4) Il progetto dovrà comprendere:
 - a) Elaborati grafici rappresentanti, con modalità fotorealistiche, i colori dei quali si propone l'utilizzo per i lavori sulle facciate e la classe tipologica selezionata dall'elaborato 6 Catalogo della classificazione tipologica dei fronti delle facciate;
 - b) Una relazione comprendente una descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire, con la descrizione puntuale dei materiali previsti per l'intonaco, per la tinteggiatura, per gli infissi ed eventuali parti accessorie;
 - c) L'esplicazione delle tecniche applicative prescelte e la relativa gamma cromatica;
 - d) Documentazione fotografica dello stato attuale con l'utilizzo di foto a colori di buona qualità

(formato minimo 10x15 cm) della facciata oggetto di intervento, e studio dei cromatismi esteso agli edifici adiacenti;

e) Relazione storica corredata, se disponibili, di foto d'epoca dell'edificio oggetto di intervento;

f) Riferimenti alle colorazioni scelte in base al Piano del Colore allegato al presente PPCS.

Articolo 47. Prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica

- 1) Le disposizioni del presente articolo valgono nelle aree perimetrate dallo studio di compatibilità idraulica quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), e dallo studio di compatibilità geologica-geotecnica;
- 2) Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e l'utilizzo esistente del territorio continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle norme del PAI vigente;
- 3) Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (Hi4) e elevata (Hi3), sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi alle presenti N.T.A. e forniti di tutti i provvedimenti di assenso previsti dalle normative vigenti e subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica, essendo lo studio stesso espressamente richiesto dalle norme di attuazione del PAI vigente;
- 4) Nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli dal 27 al 34 e nelle altre disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica redatto dal Comune di Carloforte, così come approvato dagli enti preposti. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili;
- 5) Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti e consentiti dal PAI, oltre che dalle presenti norme, devono essere tali da:
 - Migliorare in modo significativo e comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
 - Non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale, né la sistemazione idrogeologica a regime;
 - Non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque;
 - Limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
 - Non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico degli elementi vulnerabili interessati, ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
 - Garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - Garantire coerenza con i piani di protezione civile.231)

Articolo 48. Studi di compatibilità idraulica

- 1) In applicazione dell'art. 23, comma 6, lettera b delle NdA del PAI, nei casi in cui è espressamente richiesto dal PAI vigente, i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata e elevata sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nelle NdA del PAI e nell'allegato E alle suddette NdA. Tale studio di compatibilità idraulica dovrà essere approvato dall'Ente competente per territorio.
- 2) I singoli interventi consentiti all'interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) non

possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra, ovvero incrementi del carico insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate; tali interventi non possono altresì incrementare in modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e compensazione.

Articolo 49. Entrata in vigore

- 1) Dalla data di entrata in vigore della presente normativa, questa prevale e sostituisce le norme urbanistiche attualmente vigenti nel centro storico del Comune di Carloforte.